

TORNATA DEL 26 APRILE 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA.

SOMMARIO. Lettera e dichiarazione di voto del deputato Arconati — Seguito della discussione del progetto di legge sulla cospirazione contro la vita dei Sovrani stranieri, sull'assassinio politico, e sulla composizione della lista dei giurati — Aggiunta del deputato Ameglio all'articolo 1, combattuta dal deputato Boggio e dal ministro guardasigilli, e rigettata — Emendamenti dei deputati Rignon e Montagnini, oppugnati dal ministro guardasigilli e dal deputato Miglietti — Osservazioni dei deputati Cavour G., Michelini G. B., Alfieri e Mazza — Rigetto degli emendamenti dei deputati Cavour G., Montagnini e Rignon, e approvazione dell'articolo 2, proposto dai deputati Miglietti e Buffa, con emendamento del guardasigilli — Emendamento aggiuntivo del deputato Solaro della Margarita, combattuto dal ministro suddetto e dai deputati Alfieri e Michelini G. B., ed appoggiato dai deputati Cais e Vallauri — È rigettato — Presentazione di un progetto di legge del ministro per i lavori pubblici per la costituzione di consorzi destinati all'apertura di una strada da Chivasso al confine svizzero per Ivrea ed Aosta.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

GRIXONI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

DICHIARAZIONE DI VOTO.

PRESIDENTE. Il deputato Arconati dichiara per lettera che, per motivi di salute non avendo potuto intervenire alla seduta in cui si è deliberato di passare alla discussione degli articoli della legge che si dibatte, il suo voto sarebbe stato per il sì.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONTRO I REATI DI COSPIRAZIONE CONTRO LA VITA DEI SOVRANI ESTERI, E SULL'ASSASSINIO POLITICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge circa la cospirazione contro la vita dei sovrani, l'apologia dell'assassinio politico e la composizione delle liste dei giurati.

Prima di passare alla discussione dell'articolo 2 del progetto della minoranza della Commissione, debbo dar lettura alla Camera di una proposta d'un articolo aggiuntivo fatta dal deputato Ameglio, il quale articolo, secondo la sua proposta, dovrebbe essere posto tra il primo ed il secondo.

Esso è così concepito:

« Il disposto dell'articolo precedente non avrà effetto che a favore dei capi dei Governi esteri presso i quali sia in vigore una consimile disposizione. »

Il deputato Ameglio ha facoltà di parlare per sviluppare la sua proposta.

AMEGLIO. Signori, avendo il Ministero già dichiarato di non essere disposto ad ammettere nella legge il principio della reciprocità, io non mi faccio illusione sulla sorte che è riservata al mio emendamento; tuttavia, siccome io sono convinto della sua convenienza, così credo mio debito di proporlo, tanto più che darò campo, se non altro, al Ministero di sviluppare i motivi per cui non crede accettabile la mia proposta, e meglio rischiarare in tal modo la pubblica opinione.

Io non ritornerò sul già detto; non rammenterò le circostanze in cui questo schema di legge veniva presentato; non rammenterò il fatto doloroso che, con universale sorpresa, ci rivelava il presidente del Consiglio nella sua splendida ed applaudita orazione; dirò solamente che col mio emendamento si verranno a togliere molte e molte prevenzioni, prevenzioni ingiuste se vuoi, ma che pure e nella Camera e nel paese accolleranno questo progetto di legge.

Durante la discussione generale si è molto parlato di doveri di convenienze internazionali, di solidarietà dei Governi civili, di moralità, di giustizia. Ma, o signori, le convenienze internazionali, che io mi sappia, sono reciproche; la solidarietà è comune: quello che è morale per noi, è anche morale per gli altri.

Se un Governo vicino ci richiede d'un provvedimento legislativo che dicesi giusto, e da non potersi rifiutare tra nazioni amiche, perchè non comincia dal darne l'esempio nel suo impero, o perchè, accendiscendoci noi alla sua domanda, non dovremmo richiederlo della cosa stessa a nostro favore? È questa forse un'offesa, o non è piuttosto un'offesa alla nostra dignità fare altrimenti?

Per me lo confesso, quando intesi che non dovevasi parlare di reciprocità, che si doveva vuotare il calice sino all'ultima goccia, io mi sentii ferito nel mio orgoglio nazionale, e, come già l'onorevole presidente del Consiglio aveva esclamato in una delle precedenti sedute: *vada l'alleanza, manteniamo la libertà*; così io esclamai nel mio cuore esulcerato, come poscia proclamai col mio voto: *vada l'alleanza*, ma si conservi il patrio decoro.

Mi affretto per altro a dichiarare che io sono ben lungi dal volere muovere alcun rimprovero ai miei onorevoli colleghi che opinarono in senso diverso. Io rispetto e piego la fronte alla decisione della maggioranza. So che tutti in questa Camera vogliamo il bene della nazione, e che ciascheduno col proprio voto ha creduto far opera da buon cittadino. Io desidero anzi, e lo desidero ardentemente, che i miei colleghi, che diedero un partito differente dal mio, possano dirmi un giorno: tu eri nell'errore; il nostro voto fu salutare, fu fausto alla patria.

Oh! sorga, sorga presto questo giorno, ed io lo saluterò come uno dei più belli della mia vita!

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ebbe a dire che la clausola della reciprocità sarebbe poco conveniente in una legge, ed il massimo degli errori. Abituato da lunga data a venerare nell'esimio personaggio, che tiene i sigilli dello Stato, uno dei più distinti luminari del foro e della scienza legale, mi dispiace non poco di non potere su questo punto convenire con lui.

Signori, dal momento che si vogliono introdurre nelle nostre leggi delle disposizioni eccezionali a favore dei capi dei Governi esteri; dal momento che, contro i principii sinora ricevuti in materia penale, s'intende punire un reato, quantunque non ancora manifestatosi con alcun atto di esecuzione, non saprei vedere come possa disdire in tal legge la clausola della reciprocità.

Disdirà invece, a mio avviso, che, mentre ci mostriamo tanto solleciti per la vita degli altri sovrani, non mostriamo poi la stessa sollecitudine per la preziosa vita di chi c'interessa assai più da vicino.

Del resto, come già hanno osservato alcuni oratori, i Codici di Prussia e di altri Stati della Germania, nei quali si riscontra la disposizione, che ora si vuole introdurre tra noi, contengono appunto la clausola della reciprocità; e quando io possa invocare a sostegno della mia tesi l'autorità di questi Codici, mi pare di avere bastantemente risposto all'obiezione del signor ministro. Nè varrebbe il dire che in questi Codici si punisce anche la cospirazione contro le forme dei Governi esteri, imperciocchè questa circostanza non cambia punto la natura della clausola da me propugnata.

Le osservazioni dell'onorevole ministro, mi permetta di dirlo con sua buona venia, hanno tutto il carattere di sottigliezze legali; sottigliezze che potrebbero avere il loro merito se si trattasse di un'ordinaria questione forense, ma che non possono essere prese in considerazione, allorchè trattasi della suscettibilità nazionale.

Se non che il presidente del Consiglio ha detto di voler respingere la mia proposta, facendo appello alle stesse ragioni di dignità da me invocate.

Io ammirai ed ammiro il genio del presidente del Consiglio, la sua incontestabile abilità, e la sua straordinaria facondia; ma difficilmente egli riescirà a persuadermi che la clausola della reciprocità sia contraria alla nostra dignità, mentre è la sola che può porla in salvo.

Se una potenza vicina, mi si perdoni la ripetizione, ci addimanda, in nome della moralità e dei doveri internazionali, di riempire a suo favore una lacuna che dice trovarsi nei nostri Codici, perchè, in nome della stessa moralità e degli stessi doveri internazionali, non dovrà essa rimediare a nostro favore allo stesso difetto della sua legislazione? Così deve farsi, mi pare, tra nazioni che si rispettano.

Io lascerò parlare per me l'onorevole Rattazzi; le sue parole furono già citate, ma non sarà male di citarle ancora una volta:

« Vorremo noi introdurre un trattamento diverso a favore dei principi esteri di quello che le nazioni estere osservino a riguardo nostro? Sarà questa la giustizia, sarà questa la parità di trattamento che devesi osservare tra nazioni egualmente civili ed indipendenti? Io non veggo e non comprendo come i signori ministri, i quali credo si teneri delle nostre istituzioni, come zelanti custodi dei diritti della Corona ed affezionati consiglieri del Re, vengano essi stessi a proporre una legge, la quale toglie questa reciprocità e pone i principi esteri in una condizione diversa da quella che essi stessi introdussero rispetto al nostro. »

Nulla aggiungerò alle autorevoli parole di un tanto uomo di Stato, e con ciò io credo di avere anche implicitamente risposto all'onorevole mio amico Mellana, il quale, ne sono certo e forse per mia colpa, quando si fece negli scorsi giorni a combattere il principio della reciprocità, non aveva ben colto il mio concetto.

BOGGIO. Io credo che la clausola della reciprocità non si debba inserire in questa legge, e ne dirò in breve i motivi.

Io ho reso il mio voto favorevole alla legge per lo stesso motivo, per il quale penso che fu dato da una gran parte dei miei colleghi; la votammo, cioè, perchè convinti che, non ostante le vaghe allegazioni in senso contrario fattesi dagli oppositori della legge, non vi fosse pressione, e perchè inoltre credevamo questa legge moralmente buona e politicamente utile.

L'inserire ora la clausola di reciprocità sarebbe debilitare l'efficacia di quel voto, sarebbe in certo modo supporre che questa legge non sia il risultamento di una iniziativa libera e spontanea.

Oltrechè, se con questa legge noi abbiamo voluto punire un atto cattivo, un atto contrario alla sicurezza sociale; se abbiamo trovato in questo atto gli elementi del reato, cioè il dolo ed il danno sociale, che cosa significherà questa clausola di reciprocità? O l'atto è buono, e non si deve punirlo; o l'atto è cattivo, allora dob-

biamo punirlo, senza andare cercando se anche i Governi esteri lo puniscano.

L'introdurre questa clausola di reciprocità falserebbe adunque il concetto che deve avere questa legge, e che deve premere di conservarle a tutti coloro che le diedero e le daranno il voto favorevole.

Questa legge debb'essere una protesta morale, debb'essere un mezzo di più di difesa per lo Stato; epperò a patto veruno non la si può subordinare alla circostanza eventuale che un altro Governo ammetta o non ammetta nei suoi Codici una disposizione analoga.

Si è citato, se ho bene udito, l'esempio di altri Codici e in ispecie del Codice prussiano; ma una semplice riflessione di fatto ci deve far persuasi che questi esempi non si possono utilmente invocare.

Questi Codici inserirono la clausola di reciprocità, perchè guarentiscono non solo la vita del principe, ma anche la *forma di Governo*.

Quando noi ci rendiamo garanti della forma di Governo di un altro Stato non provvediamo al nostro interesse personale, ma provvediamo alla sicurezza, all'interesse di quello Stato; gli rendiamo un servizio politico. Certo, dal momento che si vuol rendere servizio ad un altro Stato, è giusto che gli si chieda un contraccambio; ma quando non si guarentisce la forma di Governo, bensì unicamente la vita del capo di uno Stato estero, non si fa altro che riconoscere un principio di assoluta giustizia, e guarentire la moralità nel suo più alto grado e la sicurezza sociale di quello Stato medesimo che sancisse questo principio. Difendere la vita di un principe estero non è rendergli servizio, è rendere omaggio alla giustizia sociale; non è favorire un principe, è onorare noi medesimi; epperò non avvi ragione di pretendere reciprocità.

I Codici, come quello di Prussia, che vennero citati, puniscono la cospirazione diretta a cambiare forma di Governo, quindi il legislatore aveva colà un motivo di inserire la clausola di reciprocità; questo motivo non esiste presso di noi, dunque non dobbiamo pretendere parità di diritto in tanta disparità di circostanza.

E, siccome questa clausola ha qualcosa di specioso, ha una apparenza di liberalismo che può illudere molti, ho creduto necessario di dichiarare qui brevemente i motivi che mi inducono a respingerla; imperocchè non credo che i vantaggi, a cui alludeva chi ha proposto questa clausola, possano in modo veruno compensare gli inconvenienti morali che deriverebbero dall'inserirla nella legge.

Inoltre è pure evidente che, adottata questa clausola, ne verrebbero gravissimi altri inconvenienti che chiamerò politici. Ma su questo terreno non tocca a noi il sostenere la discussione, e il signor ministro saprà farlo meglio di quanto io potrei.

Intanto mi riassumo col dire che, se questa legge deve conservare il suo carattere, o di solenne protesta morale, o di legge di libera iniziativa, non bisogna inserirvi alcuna clausola di reciprocità.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Sensi-

bile alle gentili e non meritate parole usate a mio riguardo dall'onorevole Ameglio, mi duole di non poter aderire all'aggiunta da lui proposta.

Nella discussione generale si accennarono già le ragioni giuridiche che ostano insuperabilmente a che si inserisca la clausola di reciprocità all'articolo 1, di cui ci occupiamo. Ma oltre alle medesime annovi inoltre ragioni di alta convenienza, delle quali già ebbe a discorrere l'onorevole Boggio, e su cui perciò non mi occorre di insistere.

Osservava l'onorevole proponente che con questa legge, mentre da noi si provvede alla incolumità della vita dei sovrani esteri, indifesa si lascia quella a noi tutti assai più cara e preziosa del nostro Principe. È questo, a mio credere, un errore, anzi con la legge in discussione noi intendiamo di provvedere a mantenere lontana da noi ogni ombra di un pericolo anche remoto la vita dell'augusto nostro Monarca, e con una solenne testimonianza che la nazione intiera dà con questa legge per mezzo dei suoi rappresentanti, si proclama essere la teoria dell'assassinio politico perversa, ripugnare essa ai sentimenti morali del popolo nostro, e voler noi ad ogni costo opporci a che possa mai sul suolo nostro attecchire e propagarsi. Ed è col reprimere tali riprovevoli dottrine che veniamo in modo altamente efficace e fruttuoso a tutelare quei giorni cotanto preziosi, a cui alludeva l'onorevole preopinante.

AMEGLIO. Dopo quanto ho premesso, non amerei prolungare l'attuale discussione. I motivi che mi hanno guidato nella mia proposta io li ho dichiarati apertamente; essi mi sembrano di tutta convenienza, e non saprei come tale mia proposta possa meritare il titolo di speciosa attribuitole dall'onorevole Boggio. Egli ha parlato, se ho ben compreso, della necessità di riprovare la teoria dell'assassinio politico. Questa teoria, o signori, io la riprovo quanto il preopinante, ed essa venne esplicitamente riprovata da ogni lato della Camera. La questione che ora si discute riguarda tutt'altro: essa riducesi in sostanza ai seguenti termini: o è giusto quello che noi facciamo nell'interesse dei Governi stranieri, e allora perchè non richiedere che si usi a nostro favore la stessa giustizia? O è ingiusto, e allora che cosa facciamo noi?

Del resto, lo ripeto, non voglio prolungare la discussione; la Camera si pronunzi come meglio crede.

BOGGIO. Domando la parola soltanto per rispondere al dilemma dell'onorevole Ameglio.

Vi sono delle nazioni che non puniscono atti immorali e contrari alla sicurezza, al benessere sociale, ed è facile trovare esempio di simili lacune anche nei Codici di popoli civili; or bene, io domando, se perchè altre nazioni non puniscono questi atti cattivi e pericolosi, essi debbano andare impuniti anche presso di noi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti la proposta del deputato Ameglio. La rileggo:

« Il disposto dell'articolo precedente non avrà effetto che a favore dei capi di Governi esteri, presso i quali sia in vigore una consimile disposizione. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È rigettata.)

Do lettura dell'articolo 2 del progetto della minoranza della Commissione:

« L'apologia dell'assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'articolo 24 della stessa legge, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo. »

A quest'articolo si propongono tre emendamenti:

Uno è del deputato Rignon, il quale consisterebbe soltanto nel togliere la parola *espressamente*.

Il secondo è del deputato Montagnini, il quale varierebbe la redazione dell'articolo, che sarebbe, secondo la sua proposta, concepito nei seguenti termini:

« L'apologia dell'assassinio politico fatta con alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, nel senso di approvarlo, giustificarlo o suggerirlo contro un capo di Governo straniero, è punito a termini dell'articolo 24 della stessa legge. »

Il terzo emendamento è del deputato Solaro della Margarita, ed è una proposta aggiuntiva. Essa è così concepita:

« È applicabile a questo reato l'articolo 55 del regio editto del 26 marzo 1848. »

Quell'articolo è così espresso:

« La cognizione di tutti gli altri reati si esercita secondo la competenza, colle forme stabilite dalle leggi ordinarie. »

L'emendamento del deputato Solaro, costituendo un soggetto separato dalle disposizioni dell'articolo 2, sarà posto in discussione dopo la votazione dell'articolo medesimo.

Ora è aperta la discussione sull'articolo 2, e sugli emendamenti proposti dai deputati Rignon e Montagnini.

Il deputato Rignon ha facoltà di parlare per sviluppare il suo emendamento.

RIGNON. Signori, quando io ho avuto l'onore di presentare il mio emendamento, non era ancora stato distribuito quello dell'onorevole Montagnini, e, leggendolo, ho creduto di trovare che uno stesso pensiero informava l'uno e l'altro emendamento (*Bisbiglio*), in quanto si tratterebbe di togliere l'ambiguità delle espressioni. Per altro, esaminando, e colla massima attenzione, il progetto della minoranza della Commissione e l'emendamento Montagnini, mi parve di trovare che la redazione della Commissione, scevra della parola *espressamente*, meglio corrispondeva sia allo scopo morale di essa legge, sia alla sua chiarezza e sia a togliere ogni traccia di reato di tendenza.

Io quindi chiederò alla Camera che mi permetta di esporre le ragioni per cui ho presentato quell'emendamento. Sentirò poscia, dalle ragioni che esporrà la Commissione, come anche da quelle che esporrà l'onorevole Montagnini, se per avventura io sia caduto in isbaglio, e se non sia piuttosto per me il caso di proporre, in vece

del mio emendamento, un sotto-emendamento alla proposta dell'onorevole Montagnini.

Dirò dunque che col mio emendamento ho proposto di torre via dall'articolo la parola *espressamente*, perchè non farebbe, a parer mio, che recare confusione nell'interpretazione della legge nella sua applicazione. Le leggi...

PATERI. Domando la parola.

MICHELINI G. B. Chiedo di parlare.

RIGNON... vogliono essere dettate con semplicità, precisione e chiarezza, siffattamente insomma che non lascino luogo ad ambiguità.

Lasciate la parola *espressamente*, e vi sarà ogni volta questione sul valore di essa; se nello scritto incriminato si riscontrino gli estremi del reato, per quanto chiaro e sicuro se ne presenti il senso alla coscienza dei giudici, dipenderà dall'arte con cui sarà concepito lo scritto; e così due pesi e due misure.

Mettete per ipotesi che un giornale, riferito il fatto d'Orsini (prendo l'ultimo caso), soggiunga: Orsini ha fallito il colpo, ma ha però sempre fatto bene; ne abbia la dovuta lode. (*Ilarità*) Questo detto ecciterà l'indignazione pubblica, sì; ma non lascerà che un'impresione fuggitiva: eppure non vi sarà sicuramente alcuno che non vi trovi un'espressa approvazione del crimine.

Supponete invece che un giornale, riferito il fatto medesimo, lo prenda a seria disamina, esponga in forbito stile, in forma didattica la teoria del regicidio, e poi soggiunga: ora ditemi, o lettori, se Orsini abbia fatto bene o male. Qui il giornale, anzichè commuovere il sentimento pubblico, avrà cercato di portare nella mente altrui il perverso suo ragionamento, avrà cercato di corrompere l'opinione pubblica, avrà forse presso alcuni riuscito; avrà insomma fatto bene più che presentare le proprie impressioni; ma vi domando io se, quantunque chiarissima l'approvazione del crimine, non si possa fare questione se l'approvazione sia espressa, ovvero, non solamente vi si abbia la esposizione, la discussione di una dottrina, con la sottintesa approvazione del crimine.

Invece, se voi lasciate solamente la parola *approvare*, voi già indicate un fatto costante, facilmente apprezzabile ed abbastanza preciso per escludere di natura sua la semplice tendenza che il testo e lo spirito della nostra legge sulla stampa non vogliono, e lasciate ad un tempo alla coscienza umana, che, quando è bene informata, è certamente un giudice competente, a giudicare sul valore di un concetto tradotto a reato, il quale cade nella sfera dell'apprezzamento dei fatti morali.

E dico appositamente fatti morali, perchè, se per avventura un pensiero politico può aver dato occasione, può essere stato il movente al crimine; questo però, una volta che è tradotto in azione, abbandona la sfera delle opinioni per passare in quella dei fatti giudizialmente apprezzabili, ed in questa sfera stessa conseguentemente sta l'approvazione del crimine medesimo.

Invitandovi, o signori, a cancellare dalla legge quella parola *espressamente*, io sono nell'intima persuasione

sione di avere seguito il pensiero del legislatore, alla cui opera benefica voi aggiungete un articolo di spiegazione.

Signori, voi per la prima volta scrivereste nella legge la parola *espressamente*; quale ne potrebbe essere la legittima conseguenza? Che voi non volete in alcun modo che possa aver luogo un processo per reato di *tendenza*, quasi che senza di esso vi si possa fare luogo; ma voi fate questa dichiarazione riguardo ad un solo articolo di legge, che si potrebbe numerare 24 bis; dunque, per la regola *inclusio unius, exclusio alterius*, ne potrebbe venire per altra conseguenza che per gli altri reati contemplati negli altri articoli della legge, dove non è scritto quell'avverbio, può farsi luogo a processo per reato di tendenza, perchè non vi è escluso, in mancanza come vi si è dell'avverbio stesso che voi, legittimi interpreti della legge, ravvisate necessario nell'articolo 24 bis per escluderlo.

Il legislatore che, circondato da illuminati e sapienti consiglieri, ben conosceva il valore della umana coscienza bene informata, ora semplicemente accennava, ed ora descriveva i reati che nella sua legge contemplava, studiosamente schivando le definizioni e le soverchie spiegazioni, e ad un tempo assennatamente voleva che si rifuggisse dalle sofistiche discussioni; e per questo appunto scriveva l'articolo 68, in cui è detto che i giudici del fatto non sono chiamati a decidere una questione di termini, sibbene sulla significazione dello scritto incriminato e l'effetto che ha dovuto produrre.

« Art. 68. La legge non domanda dai giudici del fatto veruna discussione o esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro d'interrogare se stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'anima loro il complesso dello scritto incriminato. »

Mi si opporrà per avventura che nell'articolo 15 sta scritto: impugnare *formalmente* l'inviolabilità del Re, ecc., e che la parola *espressamente* può bene nella legge stare di paro con l'altra; ed io rispondo ricisamente di no, perchè il termine *impugnare* non solamente non esprime un preciso concetto e può avvenire che si impugni una legittima autorità, tanto direttamente che indirettamente, con le più lontane e disparate allusioni, ma, quel che è più, i casi annoverati nell'articolo 15 accennano non già a questioni morali, facilmente e chiaramente apprezzabili, sibbene alle più alte questioni politiche.

E qui io voglio toccare di volo la storia sulla origine della nostra legge per dirvi che quell'avverbio *formalmente* fu scritto in quell'articolo 15 per riparare allo sconcio che ne avveniva in Francia, dove, nelle lodi che si tributarono alla foggia repubblicana, esempigrazia di America e Svizzera, il Ministero pubblico procedeva in via di attacco alle istituzioni francesi di quel tempo; e la legge nostra che voleva impedire il rinnovamento di tali ed altri simili scandali, alla parola *impugnare*

aggiunse l'avverbio *formalmente*, appunto perchè non viene così assai meglio descritta in una linea ben marcata la cerchia in cui consiste il reato.

Ma, o signori, se voi lasciate nella legge la parola *espressamente*, potete essere ben certi che, contro lo spirito della legge ora in vigore, se non l'accusa, certamente la difesa gran fatto più non si aggirerà sul complesso dello scritto incriminato, sibbene sul valore dei singoli termini che comporranno quello scritto per escludere il necessario estremo.

Signori, io spero di avervi all'evidenza mostrato che non occorre di scrivere quell'avverbio nel nostro articolo di legge; che i giudici, nel modo in cui è concepito l'articolo della Commissione, massimamente con l'ultimo periodo, non saranno mai per confondere l'approvazione di un crimine con un articolo, esempigrazia letterario. Io ho troppa fede nei lumi del pubblico Ministero per potermi mai indurre a credere che, conoscendo lo spirito di larghi principii ai quali è informata la nostra legge sulla stampa, sia mai per portare in giudizio un articolo innocente o di dubbia reità; ed ho anche troppa fede nella illibata coscienza dei nostri cittadini, che vengano con un migliore appuramento di liste chiamati al nobilissimo ufficio di giurati, per temere che ne avvenga una riprovevole sentenza senza quell'avverbio, il quale, come aveva l'onore di osservarvi fin da principio, non farebbe che togliere alla legge la necessaria sua chiarezza, precisione e semplicità.

PRESIDENTE. Il deputato Montagnini ha facoltà di parlare.

MONTAGNINI. Debbo anzitutto dichiarare che a me non sembra esistere alcuna analogia tra la mia proposta e quella dell'onorevole Rignon, e le cose che sto per dire ne faranno ampia fede.

Signori, nuovo in questo recinto della rappresentanza nazionale, mi sono astenuto di pigliar parte alla discussione generale della legge; ma ho reso il partito favorevole, perchè si facesse passaggio alla discussione dei singoli articoli onde essa è composta, riputando opera di buon cittadino di un libero Stato proclamare al mondo civile che qui la dottrina del regicidio, come, la Dio mercè, non è stata mai tradotta in atto, così non potrà essere al cospetto delle patrie leggi tollerata, neanche a danno di un capo di Governo straniero.

Il mio voto è favorevole ai principii che informano il disegno della legge, perchè sono i principii di sociale moralità, di convenienza governativa.

Niuno infatti potrebbe negare da senno che la cospirazione contro la vita di un capo di Governo straniero non sia un atto doloso in se stesso, ed estrinsecamente malefico nei rapporti politici del nostro cogli esteri paesi.

Nè meno evidente mi è sembrata la convenienza di evitare dirimpetto all'estero uno sterile e pericoloso isolamento, e nell'interno una crisi ministeriale, che, è mia profonda convinzione, assai nuocerebbe ai nostri più gravi e più cari interessi.

Di più, il tenore amichevole della nota francese, la

quale in sostanza conchiude col dire: « nous n'avons aucune mesure particulière à suggérer au Gouvernement du Roi Victor-Emmanuel; nous nous remettons à sa prudence et à sa loyauté... » le schiette dichiarazioni fatte dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri nel suo discorso detto nella tornata del 16 di questo mese (discorso che basterebbe da solo a rendere memorabile la discussione dello schema di legge), mi hanno persuaso che, senza nulle detrarre alla dignità nazionale, e rendendo invece una solenne testimonianza di onestà pubblica, possiamo approvare i principii di essa legge ed attendere fidenti il giudizio dei nostri elettori.

Ma, siccome ieri già mi sono provato, comechè infruttuosamente, a sostenere l'emendamento Alvigini, perchè, a mio avviso, mantenendo fermo il principio, tendeva in modo più cauto e sicuro, e conseguentemente più liberale, ad allontanare il pericolo di procedimenti sempre dannosi alla sicurezza del civile consorzio, quando non sia bene inteso che non basteranno fatti preparatorii senza il concerto, senza la cospirazione, per procedere e punire; così oggi mi accingo, non senza molta esitanza, a svolgere i motivi dell'emendamento da me presentato alle vostre sapienti meditazioni.

Ben mi rincuora il pensiero di compiere ad un atto che reputo doveroso al mandato affidatomi dal popolo, il quale non intende certamente che si mettano pastoie alla letteratura ed alle belle arti: mi sostiene la fiducia che nessuno di voi, onorevoli colleghi, amerà mettere in dubbio la sincerità delle mie intenzioni, che mirano ad ottenere col vostro benevolo concorso una legge per quanto più si potrà savia ed ordinata.

A questo compito intese pur essa la minoranza della Commissione nell'accurata serie d'emendamenti all'intero schema del Ministero; e l'opera degli onorevoli Buffa e Miglietti rende più agevole quella del mio emendamento parziale.

Io penso di non allontanarmi dal vero dicendo che la minoranza della Giunta ha pur voluto, col suo emendamento all'articolo 2, troncane ogni dubbiezza circa l'applicabilità dell'articolo 24 della legge sulla stampa, e colpire quell'apologia dell'assassinio politico che tenda a mettere in pericolo la vita di un capo di un Governo straniero, già premunita contro le cospirazioni col disposto nell'articolo 1; ma non volle impedire che la storia non abbia ad essere più storia, e che a questo salutare fonte d'istruzione e di diletto non possano liberamente attingere i valorosi scrittori che onorano la nostra patria.

Pur tuttavia, se l'articolo 2 dovesse rimanere nei termini posti dalla minoranza della Giunta, lascierebbe campo a dubbi assai pericolosi per la libera stampa e per le arti.

Dicesi infatti: « l'apologia dell'assassinio politico... è punita, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo; ma, non esprimendo, nè limitando in alcun modo in rapporto di

chi debbasi sentenziare, io temo che la riproduzione di qualunque apologia, sebbene tolta dai libri i più classici e sinceri, potrebbe incontrare la pena troppo genericamente comminata.

Per tal modo, stando nei limiti della storia italiana, non potrebbesi più riprodurre qualche severo giudizio di Tacito, nè parlare della cruenta morte di non pochi dei mostruosi Cesari della Roma antica e del basso impero. Guai a chi lodasse Crescenzo, o Cola di Rienzo della Roma moderna! Peggio per chi, accennando a Lorenzino de' Medici, dicesse: ma costui si faceva più cattivo di quel che non fosse per avere agio di liberare la patria sua gentilissima da un esoso tiranno di sangue moresco!

Nè uno storico di Milano potrebbesi riprodurre, se tutti scusano per lo meno gli uccisori del duca Giovanni Maria, e di tali altri. Nè potrebbesi per avventura scusare la congiura dei Fieschi a Genova, nè quella di Giovanni da Procida in Sicilia, nè Masaniello a Napoli, ed ivi tanto meno la congiura detta dei Baroni. Da ogni cenno, da ogni fatto, da per tutto trasparirebbe un enorme indizio di apologia!

E poichè la revisione teatrale non mancherà di pigliare figura da questa legge, gli ammiratori del grande Astigiano, del cui numero sono io pure, possono temere di non più vedere sulle nostre scene *Bruto I*, *Bruto II*, *Rosmunda*, *La Congiura dei Pazzi*. E compiangano un mio personale amico che ha testè lavorato di gran cuore a mettere in cinque atti ed in versi il glorioso fatto di Pelopida! Probabilmente troverebbe chiuse le porte del teatro Carignano. Di tal passo, alcuni melodrammi potrebbero anche essere respinti, e perfino la *Betulia liberata* e il *Gioas* del mellifuo Metastasio!

E notate, o signori, che non sono uscito dal campo delle cospirazioni contro i governanti: chè, se dovessi entrare in quello degli assassinii politici, rivestiti alcuni di essi persino di forme più o meno legali, non la finirei così presto, anche restando in Italia. Lungo pur troppo e doloroso sarebbe il cammino; sol che cominciassi da Remo e conchiudessi con Gioachino Murat.

Signori, nessuno di noi può avere l'intendimento di processare la storia: parliamo dunque chiaro, ed esprimiamo nell'articolo 2 quel che è nostro vero e comune intendimento.

Sì, l'apologia dell'assassinio politico sarà colpita da pena, ma allora soltanto che si verifichi una minaccia alla vita del capo vivente di un Governo, comunque straniero.

Io questo ho tentato di farlo col proposto emendamento: in primo luogo tralascio di esprimere che trattasi di apologia « per mezzo della stampa o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848; » non vorrei nemmeno dire « per la stampa o per alcun altro dei mezzi... » perchè l'articolo 1 della legge del 26 marzo 1848 parla appunto anzitutto della stampa e poi degli altri mezzi di manifestare il pensiero; ed accenno però soltanto all'apologia « fatta per alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 1 di essa legge. »

In secondo luogo spiego come vogliasi colpire l'apologia dell'assassinio politico « fatta nel senso di approvarlo, giustificarlo » ed aggiungo « suggerirlo, » affinché resti compiuta l'idea dei vari modi onde l'apologia può essere fatta col mezzo della stampa o delle arti del disegno. Non ho posto *scusarlo* come ha fatto il Ministero, sembrandomi superfluo, perchè la scusa sia una parte, sebbene meno piena e solamente indiretta della giustificazione, talechè può benissimo intendersi compresa. Non mi dissimulo bensì che alcuno potrebbe non volere l'aggiunta del *suggerirlo*, o perchè gli sembri troppo *severa*, o perchè la trovi troppo *mite*.

Può sembrare troppo *severa* a chi pensasse che l'apologia si riferisce ad un fatto già occorso, e non convenga preoccuparsi dell'avvenire.

Può sembrare troppo *mite* a chi credesse che l'apologia di un fatto passato, accompagnato dalla suggestione di un atto avvenire, implichi la complicità del reato, e debba cadere sotto il disposto dell'articolo 108, n° 1, del Codice penale.

Signori, non ho dissimulate le obiezioni, e credo anzi di averle energicamente formolate: ma, se non mi fa velo il desiderio di mantenere ferma la giusta corrispondenza che ha da esserci sempre tra i reati e le pene, io penso rimanere dimostrato per se stesso: 1° che l'apologia di un fatto passato può essere diretta, e lo sarà per lo più, a suggerire la rinnovazione del fatto medesimo; che anzi, senza fare apologia di fatti trascorsi, puossi lodare e suggerire l'attuazione di assassini nuovi; 2° che non si deve confondere un reato comune con un reato di stampa; reato questo che per lo più deriva dalla esagerazione di generosi e nobili sensi di carità cittadina.

Epperò mantengo l'aggiunta, e prego la Camera di adottarla, quand'anco ne dovesse soffrire il purismo delle teorie penali, ricordandoci che versiamo in ispeciale argomento d'interesse più politico che economico, più internazionale che patrio.

In terzo luogo ho notato che l'apologia ha da essere diretta contro un capo di Governo straniero, e ciò per mettere in armonia il concetto di questo secondo articolo, con quello espresso nel primo. Volendo salva la vita dei governatori degli altri paesi dalle cospirazioni, giova prevenirle; ed a tale scopo serve certamente lo impedire che si facciano apologie di assassini politici, tentati o consumati nei tempi addietro, od attuabili nell'avvenire. Esprimendosi ben chiaro e netto che vanno soggette a pena le apologie che suonano come una minaccia e tendono ad insidiare alla vita del capo di un Governo straniero (capo che naturalmente non può essere altro di quello che sia vivente e nell'esercizio delle alte sue funzioni), si provvede alla debita sicurezza di esso capo di Governo; è da credersi che, a compenso della guarentigia internazionale da noi generosamente sancita, ogni reggitore straniero vorrà usare verso il capo supremo del nostro Governo reciprocità di trattamento; sebbene, a vero dire, la migliore tutela della salute di un re stando nell'amore dei suoi popoli, il prode e leale Vittorio Emanuele possa

quindi tenersi tranquillo e sicuro più di ogni altro regnante; rimane respinta l'idea, preclusa la via ad ogni pericolo che si avveri alcuno degli sconci dianzi accennati a detrimento della libertà che è dovuta ai filosofi, ai letterati, agli storici, agli artisti di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Ci sarà tuttavia, non lo dissimulo nemmeno, spazio aperto al criterio fiscale per iniziare le accuse; ma io ho fede nel prudente arbitrio, nella saviezza, nel patriottismo del pubblico nostro Ministero, che non senza ragionevole fondamento vorrà mai inoltrarne pur una. Avranno anche i giudici una larga via da percorrere nello apprezzamento dei fatti, se cioè sieno tali le cose mandate attorno per la stampa, o per mezzo di altri segni od immagini dell'umano pensiero, da doversi tenere certo che l'agente abbia veramente voluto minacciare l'esistenza del capo di un Governo straniero; ma quando sia rinnovata nell'articolo 2 l'espressione già usata nell'articolo 1, che vuolsi appunto che la minacciosa insidia sia diretta contro uno di tali capi di Governo, dobbiamo pur tutti aver fede nella giustizia del nostro paese.

Signori, se io sia giunto ad estrinsecare, coll'emendamento che ho avuto l'onore di proporvi, la comune intenzione nostra di voler guarentire la vita dei sovrani esteri, ma senza impastoiare la nostra libertà di stampa me lo dirà il vostro voto; quanto al mio, sono dispostissimo a darlo ad ogni altro emendamento o sotto-emendamento che meglio conseguisse la meta cui soltanto desidero di conseguire nell'interesse e nella dignità del nostro libero Stato. (*Bravo!*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Signori, tre sono gli emendamenti proposti all'articolo 2 di cui ci occupiamo, oltre all'aggiunta che vorrebbe l'onorevole La Margarita; il primo della minoranza della Giunta, ossia degli onorevoli Miglietti e Buffa; il secondo dell'onorevole Rignon; il terzo dell'onorevole Montagnini. Per maggiore chiarezza io discorrerò separatamente di ciascuno di essi, cominciando da quello proposto dagli onorevoli Miglietti e Buffa.

Sebbene non creda che l'articolo 2, nei termini con cui venne redatto dal Ministero, sia così difettoso come ad alcuno piacque di gratuitamente asserire, tuttavia, siccome altro scopo non ho che il bene del paese, e confido che, con l'accettare il temperamento degli onorevoli Miglietti e Buffa, più spedita e breve riuscirà la discussione, dichiaro fin d'ora di associarmi, con che però si faccia una dichiarazione e si aderisca ad una mia richiesta.

Gli onorevoli Miglietti e Buffa hanno soppresso nell'emendamento da essi formulato la parola *scusare*, e questo io penso non già perchè essi credano che si possa trovare un caso di scusa per un reato così grave come quello di cui tratta quest'articolo, ma bensì perchè opinano che la proibizione della scusa si contenga nella proibizione della giustificazione, non essendo lo *scusare* altro che un cercare indirettamente di giustificare. Ed ove così essi abbiano inteso, non ho difficoltà di acconsentire alla proposta soppressione.

Ora vengo alla mia richiesta. Uno dei motivi, pei quali fu il Ministero indotto a proporre questo articolo 2, consiste in ciò che nell'articolo 24 della legge sulla stampa è detto, che l'apologia dei fatti qualificati crimini o delitti sarà punita col carcere estensibile ad un anno e con una multa di lire mille, e, secondo le circostanze, anche con pena di polizia. Ora io osservava nella discussione generale che, secondo i termini letterali di questa disposizione, avvenir potrebbe che il grave reato di cui si tratta fosse punito semplicemente o con un giorno d'arresto o con sole due lire di ammenda. E già fin d'allora notava essere fermo mio convincimento che questo sconcio non sarebbe mai per avvenire, perchè giammai i nostri magistrati vorranno infliggere una così minima pena ad un reato che tanto offende la pubblica morale e danneggia la società; ma tuttavia agguansi che eravi un motivo giuridico per non lasciare nella legge simile latitudine; poichè secondo le dottrine di tutti i giureconsulti, la sanzione penale è la valutazione legale del reato; se quindi noi lasciasimo che questo reato possa essere punito con una semplice pena di polizia, scriveremmo noi stessi una immoralità nella legge, col ritenere come di poco o niun conto un così atroce misfatto. Questo sconcio non vi era nell'articolo 24 della legge sulla stampa, essendo in essa prescritta la pena per l'apologia dei crimini e dei delitti; quindi si poteva credere che il legislatore aveva stimato tutti questi reati secondo la loro misura, e che all'apologia del reato minimo era la minima pena diretta.

Ma siccome qui non è questione che dell'assassinio politico, se noi diciamo che a questo potrebbe applicarsi una pena di polizia, con ciò noi verremmo a considerarlo come leggerissimo. Ed io penso che gli onorevoli Miglietti e Buffa hanno lasciata la pena stabilita dallo articolo 24, perchè credettero che questa disposizione si riferisca soltanto ai delitti; quindi, siccome qui non si tratta di apologia di delitti, ma bensì di un crimine, non possa a quest'ultima tal pena di polizia applicarsi; e veramente di ciò si potrebbe far questione. Ciò nullameno io li pregherei di consentire che, dopo le parole: « l'apologia è punita a termini dell'articolo 24 della legge » si aggiungesse: « escluse sempre le pene di polizia. » Così sarebbe spiegato il concetto che credo sia anche quello della minoranza della Commissione.

Con la spiegazione poc'anzi indicata, e purchè si aderisca a questa aggiunta, dichiaro d'accettare pienamente l'emendamento proposto, che diverrebbe per ciò articolo comune della minoranza della Giunta e del Ministero.

Venendo ora agli emendamenti proposti dagli onorevoli Rignon e Montagnini, mi spiace di dover dichiarare che non posso accettare nè l'uno nè l'altro; e ne esporrò brevemente i motivi.

Quanto all'onorevole Rignon, egli ragionava ottimamente per dimostrare che non conviene inserire nella legge la parola *espressamente*; se non che esso dimenticava le parole che vengono dopo. Certamente, se non si fosse parlato che della giustificazione espressa, potrebb-

bero aver luogo tutte le difficoltà cui egli accennava; ma giova ritenere che la minoranza della Commissione dice: « sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo; » con queste ultime parole si ha una guarentigia contro gli inconvenienti da lui paventati. E badi l'onorevole Rignon che non vi sarebbe, colla soppressione da lui proposta, nemmeno più il senso nella legge; se egli toglie la parola *espressamente*, e lascia poi le altre: « sia che si cerchi soltanto di giustificarlo, » più non correrebbe il senso; poichè intanto si è detto: « sia che si cerchi di giustificarlo » in quanto che si era già detto prima: « sia che venga approvato espressamente. » Quindi io credo debba mantenersi questa locuzione per la stessa ragione per cui sono necessarie le altre.

Quanto all'onorevole Montagnini egli ha già prevenuto in parte le mie obiezioni. Io non potrei tuttavia aderire al suo emendamento; in primo luogo perchè osta al naturale significato della parola *apologia* il supporre che essa possa avere per iscopo il suggerimento del reato; l'apologia è l'approvazione, la giustificazione di un fatto già seguito, mentre invece il suggerimento ne è la provocazione a commetterlo. Ora la provocazione è punita non solo dal Codice penale, ma anche dall'articolo 13 della legge 24 marzo 1848. Ed infatti che cosa è mai suggerire un reato per mezzo della stampa, se non un eccitare a commetterlo? Quindi noi introdurremo in questo articolo una disposizione inutile perchè già esiste nella legge anzi citata. Che se l'onorevole deputato crede che l'articolo 13 della legge della stampa non sia sufficiente, o vuole cambiarne la penalità, faccia una proposta in questo senso; ma se invece la stima bastevole, in allora egli non dovrebbe insistere d'avvantaggio su tale aggiunta, meno consentanea al significato della parola *apologia*, ed oltracciò affatto superflua.

La seconda variazione da lui proposta consisterebbe in ciò che, invece di punire l'apologia dell'assassinio politico, vorrebbe punita l'apologia unicamente dell'assassinio dei capi dei Governi esteri. Ora io chiederò all'onorevole Montagnini; e l'apologia dell'assassinio di un membro del Parlamento o del Gabinetto o di qualunque altro depositario dell'autorità pubblica, la cui vita può talvolta sommanente importare allo Stato che venga gelosamente tutelata e la quale può essere da una fazione insidiata? Mi supponga questo caso: sarebbe forse morale cosa l'apologia dell'assassinio di un Pellegrino Rossi o di qualunque altro personaggio di tale levatura? Io non credo che siavi alcuno in questa Camera che possa anche solo dubitarne; e quando noi diciamo che vuoi punito l'assassinio politico, intendiamo che sia anche punita l'apologia di un assassinio come quello da me più sopra citato e di quanti altri potessero trovarsi in ugual condizione e la cui morte tornar potesse fatale alla pubblica cosa. Eppure, se si adottasse il suo emendamento, ne verrebbe di necessaria conseguenza che, tuttavolta non si tratti di un principe, l'assassinio politico possa essere lo-

dato, approvato e giustificato, ancorchè si tratti di personaggio dei più vicini ai gradini del trono, nel quale sia riposta o la somma o la maggior parte della pubblica autorità, e la cui vita può sommamente interessare l'ordine sociale. Io son persuaso che tale non sia mai stato, nè esser possa il concetto dell'onorevole preopinante; ma per tutti questi motivi io non so aderire al suo emendamento, sia perchè il reato di eccitamento che si vorrebbe colpire colla parola *suggirire* è già punito dall'articolo 13 della legge sulla stampa, sia ancora perchè non la sola apologia dell'assassinio del capo di un Governo straniero deve essere severamente repressa, ma bensì l'apologia in genere del politico assassinio.

MIGLIETTI. La dichiarazione fatta dall'onorevole guardasigilli riguardo all'emendamento proposto dalla minoranza della Commissione, e le sue osservazioni in ordine a quelli che proposero gli onorevoli Rignon e Montagnini rendono omai quasi inutili ogni mia parola.

Mi limiterò ad accennare a nome della minoranza della Commissione come essa, sopprimendo la parola *scusare*, non avesse effettivamente il pensiero di non contemplare anche quelle apologie le quali si facessero sotto forma di una scusa. Essa credette che la parola *scusare* dovesse essere soppressa, perchè la *scusa* già fosse di fatto compresa nella parola *giustificare*; e l'accennare alla scusa, dopo aver parlato di giustificazione, pareva un voler accennare come, anche nel caso in cui non esistesse una giustificazione, ma una parola di tolleranza, potesse questa servire di motivo per un'accusa.

La minoranza della Commissione, allorchando modificò il progetto del Ministero in quella parte che si riferisce alla penalità, ben vide come realmente trattandosi di un delitto il quale per la disposizione dell'articolo 1 è punito colla reclusione, non potesse aver luogo quel *minimum* di pena che è contemplato nell'articolo 24 della legge sulla stampa, inquantochè questo *minimum* deve riguardare quei reati minori i quali sono pure contemplati nell'articolo 24.

La minoranza della Commissione aveva tuttavia stimato di riformare in questa parte la redazione del Ministero, in quanto che, trattandosi di un reato il quale difficilmente può essere constatato in riguardo all'intenzione di colui che lo commette, doveva lasciarsi ai giudici il più ampio arbitrio per l'applicazione della pena; alla minoranza della Commissione pareva che non fosse conveniente il fissare come *minimum* la pena di tre mesi. Ma dal momento che il ministro si accontenterebbe della redazione proposta dalla minoranza della Commissione, colla sola aggiunta che egli ha indicato, questa, per suo conto non ha difficoltà di aderire.

Quanto alla modificazione proposta dall'onorevole Rignon, già osservava l'onorevole guardasigilli come la parola *espressamente* sia dalla minoranza della Commissione stata posta appunto per determinare la distinzione che vi è tra l'approvazione e la giustificazione.

Approva *espressamente* colui il quale, ragionando sopra un assassinio politico, dice: quell'assassinio politico fu commesso giustamente; giustifica invece l'assassinio

politico colui il quale, ragionando sopra il medesimo, trova, nella condizione delle cose, trova, nelle circostanze le quali accompagnano il fatto, ragioni per giustificare l'assassinio che è stato commesso. In ciò sta la differenza tra l'approvazione e la giustificazione. Ma, se si toglie la parola *espressamente*, questa differenza non resta più bene espressa.

Quanto poi all'emendamento dell'onorevole Montagnini, esso, se mal non mi appongo, non contiene, rispetto a quello della minoranza della Giunta, che una sola modificazione; ma questa è importantissima, e consiste in ciò che, secondo il nostro emendamento, si stabilirebbe una pena contro colui che fa l'apologia dell'assassinio politico in genere, e per contro, stando alla redazione proposta dall'onorevole Montagnini, la pena sarebbe applicata soltanto a colui che facesse l'apologia dell'assassinio del capo di un Governo straniero.

Non dissimulo che, ristretta così la disposizione legislativa, riesce, non dirò più liberale, perchè, in verità, siamo nel tema di una legge nella quale poco si può parlare di libertà, ma riesce in un senso meno rigorosa, in quanto che, invece di contemplare un reato il quale si può manifestare in riguardo a più casi, a più circostanze, verrebbe il reato contemplato in riguardo ad una circostanza sola. Ma a questo modo si riesce ad una disposizione legislativa, la quale è più parca nello stabilire una pena, e ad un tempo più parca nel riconoscere come reato un atto determinato. È però certo che si cade in un altro inconveniente, che è quello di non raggiungere lo scopo che ci proponiamo.

Nella discussione generale pare che la maggioranza abbia in ciò convenuto, che la teoria che si deve condannare si è quella dell'assassinio politico in genere, quella teoria cioè in forza della quale si vorrebbe far credere giusta un'azione, la quale abbia per conseguenza l'assassinio di un uomo dal quale dipenda essenzialmente od in gran parte la condizione di uno Stato. La teoria dell'assassinio politico in genere, lo ripeto, è quella che si è voluto condannare. Ora, se questa è la intenzione della Camera, sarà duopo che essa adotti la redazione della minoranza della Commissione. Quando poi la Camera volesse restringere la pena al caso d'apologia dell'assassinio del capo di un Governo straniero, potrà allora adottare la redazione dell'onorevole Montagnini; ma la minoranza della Commissione persiste nell'emendamento da essa proposto, in quanto che crede che il solo suo emendamento possa raggiungere lo scopo che si vuole con questa legge ottenere, lo scopo cioè di notare essere cosa riprovata l'apologia dell'assassinio politico in genere, e doversi una pena applicare a colui che se ne rende colpevole.

Non si potrà però mai aderire a che nella redazione proposta dall'onorevole Montagnini si mantenga la parola *suggirire*. Questa parola non può assolutamente mettersi in rapporto coll'apologia; necessariamente la medesima si riferisce non all'apologia, ma al reato di assassinio. Ed in questo caso il suggerimento sarebbe già contemplato nella disposizione dell'articolo 1.

In ogni caso poi, quando la Camera stimasse di dover limitare la pena all'apologia dell'assassinio del capo di un Governo straniero, io credo che bisognerebbe semplificare la redazione, inquantochè allora si potrebbe dire più precisamente e più chiaramente: « l'apologia dell'assassinio contemplata nell'articolo precedente è punita, ecc. »

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Di Cavour G.

CAVOUR G. Mentre io voto con piena convinzione l'articolo 2 di questa legge, mi credo in dovere di spiegare nettamente e ricisamente il senso nel quale posso accettarlo. Ciò faccio anche per purgarmi di un appunto che, alcuni giorni sono, mi fu fatto dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, cioè di voler soggiungere il pensiero nelle questioni di etica filosofica.

Io dichiaro che sono amico della libertà filosofica del pensiero quanto l'onorevole ministro. Io credo che, nè in quell'occasione, nè in questa, votando l'articolo quale fu proposto e principalmente come fu emendato, si vada per niente contro alla libertà del pensiero filosofico.

Sono poi anche obbligato di girare alquanto questa stessa censura contro l'onorevole Farini. Egli, per una nobile e generosa ispirazione del suo cuore, ha detto nella discussione generale: proclamiamo apertamente ed espressamente il principio dell'inviolabilità della vita umana, tronchiamo così tutte queste quistioni.

Io vorrei potere far plauso non solo alla sua intenzione, ma anche alla proposta; ma me lo vieta il consenso di tutte le scuole, di tutti i maggiori pubblicisti di tutti i secoli. Infatti, per sostenere il suo assunto, l'onorevole Farini è stato condotto a censurare, credo con un'ingiusta ed alquanto amara censura, un libro che è stato ammirato da molti pensatori, e che io pure ammiro molto, il libro cioè: *De regimine principum ad regem Cypri*.

Io non andrò a cercare se quel libro sia di san Tommaso o di un frate di Lucca; so che conosco l'opera stessa e, sia essa pure di un frate di Lucca, l'ammiro molto, e dichiaro che quel frate, a mio avviso, era un gran filosofo, e che l'onorevole Farini è stato piuttosto corrivo nella critica di questo libro. (*Bisbigli d'impazienza*)

Mi permetterò anche di osservare all'onorevole Farini che non si può proclamare il principio della inviolabilità della vita umana, senza andare fino al punto a cui lo spingono gli uomini conseguenti. In questa via sono soltanto coerenti i quaccheri; questi poi certamente sono gente onesta, sebbene non abbiano per lo più una larga intelligenza, non siano, cioè, nè scrittori, nè filosofi; essi soli poi vanno fino all'estremo limite della loro opinione, proclamano l'inviolabilità della vita umana e quindi logicamente condannano la guerra, il duello e molte altre cose che non condanna l'onorevole Farini. Tutti noi ricordiamo il forbito ed eloquente discorso che egli ha fatto in favore della guerra della Crimea; il che lo mette in opposizione coi quaccheri.

Bisogna pertanto ammettere che la questione filoso-

fica e dottrinale del punto in cui cessa la inviolabilità della vita umana è una questione molto ardua, molto difficile e che non è ancora sciolta a soddisfazione universale, e quindi su questo punto conviene ancora lasciar libera la discussione.

Mi rincresce di non poter seguire l'onorevole Correnti nel suo dotto ed eloquente discorso in cui egli ha trattata questa questione molto a fondo; ma debbo rispondere qualche cosa all'onorevole Brofferio... (*Mormorio d'impazienza*)

Voci. Ritorniamo alla discussione generale.

CAVOUR G. Il quale ha detto ai fautori della legge, e quindi anche a me: signori, voi volete condannare e il grande oratore romano Cicerone, e con lui san Tommaso d'Aquino, i quali hanno sostenuto in certo limite il tirannicidio.

Io rispondo all'onorevole Brofferio che io ammiro quanto egli possa ammirare il grande oratore romano ed il sommo dottore d'Aquino. Essi sono due sommità del mondo intellettuale, due glorie d'Italia, due persone di cui sicuramente nessuno vorrà mai condannare e censurare gli scritti. Ci è soltanto questa differenza che, relativamente a Cicerone, io non sono disposto ad andare tanto lontano come lui nella teoria del tirannicidio. (*Rumori e segni d'impazienza*) Però, senza essere troppo severo con Cicerone, non vorrei mai ritirare dalle mani della studiosa gioventù il suo aureo trattato *De gli uffizi*... (*Nuovi rumori*)

PRESIDENTE. Pregherei l'oratore a volersi attenere un po' più strettamente al soggetto in discussione.

CAVOUR G. Rispondo a certi appunti che furono fatti. Rispetto poi, dico, a san Tommaso d'Aquino (*Ilarità*), io accetto pienamente la sua dottrina sul tirannicidio... (*Segni d'impazienza da tutte le parti della Camera*)

Voci. Ritorna sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Prego l'oratore di por mente che la discussione verte ora soltanto sull'emendamento dell'onorevole Montagnini; epperò non vi ha discussione di principii generali, ma soltanto sulla maggiore o minore estensione che si voglia dare alla disposizione legislativa di cui si tratta. Per conseguenza se l'oratore porta di nuovo la questione sul campo dei principii generali e risponde ai discorsi fatti nella discussione generale, egli provocherà una risposta dal deputato Brofferio, dal deputato Correnti e da tutti coloro che sono da lui combattuti; ed in tal modo si riapriranno i dibattimenti che furono chiusi.

Io dunque prego l'oratore di tenersi, per quanto gli è possibile, alla quistione di cui si tratta.

CAVOUR G. Mi limiterò adunque a parlare sull'emendamento proposto dall'onorevole Montagnini.

Dico quindi che il proponente ha portata la questione sul suo vero campo, ricercando se si potrebbe fare impunemente l'apologia di un Lorenzino de' Medici; di Epafrodito, che uccise Nerone; dei Pazzi, i quali congiurarono contro i Medici e di molti altri.

Io sono di quelli che desiderano che si lasci al pensiero filosofico piena ed intera libertà, perchè siamo in

un tempo in cui le quistioni dubbie di diritto e di morale non si possono soffocare, come si faceva in altri tempi, con assoluta autorità. In altri tempi s'impediva assolutamente di trattare queste questioni; nel nostro tempo invece si trattano tutte le quistioni, si discute perfino la questione dell'esistenza di Dio. L'ateismo è liberamente discusso in molti paesi, nelle scuole germaniche, e comincia anche a discutersi presso di noi.

Io adunque dico che non accetterei questo articolo se s'intendesse nel senso d'inceppare la libertà della discussione filosofica e scientifica. Lo accetto poi interamente se s'intende nel senso di punire, e severamente punire, quelle discussioni che non sono scientifiche, non sono lo sviluppo del pensiero filosofico, ma altro non sono se non un eccitamento alle passioni che fermentano pur troppo in certi cuori inaspriti e pieni di rancore.

In questo senso, e solo in questo senso, sono disposto a votare quest'articolo. Ma devo osservare che all'articolo stesso, che sto ora difendendo in parte, ed in parte spiegando, è stato fatto un appunto di una certa gravità dall'onorevole Rattazzi (*Ilarità*) nel bellissimo discorso che egli ha pronunziato nella discussione generale.

Egli, dopo di avere spiegato una gran copia di argomenti legali, ha detto, e parmi che la sua osservazione in mera linea di fatto sia giusta, che le parole *assassinio politico* erano alquanto vaghe e non si potevano ammettere. Io credeva che egli, dietro questa dichiarazione, avrebbe proposto un emendamento per dichiarare meglio la cosa. Questa è una delle ragioni per cui io mi era fatto inscrivere per parlare sul merito dell'articolo 2, perchè non credero che si possa accogliere un emendamento in questo senso.

Non si può, a mio credere, nello stato attuale delle scienze filosofiche, determinare in modo scientifico, con principii generalmente accettati, dove finisca e dove cominci l'invulnerabilità della vita umana. Da questo che cosa segue? Ne segue, che in certi casi, come quello dell'uccisione di Cesare, un fatto identico è dagli uni vituperato e dagli altri lodato.

In questa circostanza adunque a che bisogna attenersi? Al significato grammaticale delle parole. La parola *assassinio* significa non solo una uccisione in qualunque modo, ma un'uccisione colpevole, vergognosa e non iscusabile. Per definire quale sia questo assassinio, non avendo noi norme certe della scienza, a che cosa dobbiamo riferirci? Dobbiamo riferirci al sentimento morale che sta nel petto degli uomini onesti. È per questo che io accetterò che questi reati sieno giudicati da un giuri, poichè i giurati sono la migliore espressione del sentimento morale della nazione.

Quando i giurati condanneranno uno come apologista dell'assassinio politico, con questo stesso giudicheranno che il fatto è talmente turpe, talmente odioso, che il volerlo giustificare non è più una cosa seria, è una specie di commedia per arrivare a commuovere e sollevare passioni.

In tali casi io trovo che i giurati devono condannare. Qualunque altra definizione si volesse dare dell'assassinio politico, se per una parte sembrerebbe più netta e più chiara, avrebbe l'inconveniente d'impingere contro alcuni principii della scienza morale o giuridica propugnati da grandissimi ingegni.

Per tutte queste ragioni io mi accosterei piuttosto all'emendamento Montagnini, con che però egli gli desse un'estensione alquanto maggiore, e, a luogo di dire che l'apologia dell'assassinio politico sarà punita quando questo assassinio è fatto contro un capo di Governo straniero, si dicesse « contro un contemporaneo, ovvero contro una persona del nostro secolo. »

Vorrei che le quistioni sulla legittimità o no dell'assassinio di Cesare, del fatto di Guglielmo Tell, rimanessero pienamente libere, e che non si potesse trovare un avvocato fiscale il quale in un giorno di cattivo umore potesse farsi difensore di Gesler, e ponesse in accusa un panegirista di Guglielmo Tell.

MICHELINI G. B. Veramente la setta degli amici, altrimenti detti quaccheri, la quale rifugge dall'uccidere gli uomini perfino in guerra, non commette assassinii politici, e non ha niente che fare col caso attuale. Lasciamola dunque stare dov'è, e ragioniamo degli emendamenti.

Fra i tre che sono in presenza, io preferisco quello dell'onorevole Montagnini.

E primieramente sbagliava l'onorevole Rignon, sia detto con sua buona pace, allorchè credeva di scorgere qualche analogia tra il suo emendamento e quello dell'onorevole Montagnini, come mi pare affermasse nel principio del suo discorso. Ben lungi che i due emendamenti si somiglino, essi sono opposti. Diffatti l'articolo, quale è presentato dalla minoranza della Commissione, non sottoponendo a pena l'apologia dell'assassinio politico, se non quando esso viene espressamente approvato, deve applicarsi ad un minore numero di casi, che se si toglie l'avverbio *espressamente*, come propone il deputato di Racconigi; imperciocchè in quest'ultima ipotesi sarebbero passibili di pena coloro che approvano, benchè non espressamente, l'assassinio politico. Quindi questo emendamento renderebbe la legge più severa, laddove quella del deputato Montagnini la rende più mite.

Ed, invero, esso circoscrive ancor di più i casi della applicazione della legge di quello faccia il progetto della minoranza della Commissione; imperocchè, mentre quest'ultimo applicasi all'apologia di tutti gli assassinii politici, l'emendamento Montagnini non si applicherebbe che all'apologia dell'assassinio contro i capi dei Governi esteri, ai quali soli si riferisce l'articolo 1 di questa legge che già abbiamo votato.

Io adunque respingo l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Rignon, perchè rende più illiberale una legge, che per se stessa non è molto liberale. Nè mi muove timore che, omettendo simile espressione in altre leggi, possa darsi ad esse larga interpretazione, perchè anzi io credo che genuina interpretazione darassi a quelle leggi in cui manca il vocabolo *espressamente*, e

ristretta a questa che noi sanciremo, appunto per l'esistenza di quell'avverbio.

Eliminato l'emendamento Rignon, rimangono gli altri due, fra i quali io non dubito di dare la preferenza a quello dell'onorevole Montagnini.

Molta è la differenza fra questi due emendamenti, perocchè quello della minoranza della Commissione comprende una infinità di casi, ai quali non si estenderebbe l'emendamento Montagnini. Questa differenza fu con molta chiarezza dimostrata dall'onorevole Miglietti. Ma appunto per tale dimostrazione io respingo l'emendamento proposto da lui e dall'onorevole Buffa. Secondo loro si dovrebbe punire l'apologia dell'assassinio politico fatta teoricamente, in modo astratto e senza applicazione a verun caso concreto.

Questo io non posso ammettere. Finchè non si tratta che di questione teorica, in un paese, in cui vige libertà di stampa, deve essere permesso a chiunque di trattarla in quel modo che crede più conveniente e di sostenere quella tesi che più gli piace.

Io non sono partigiano dell'assassinio politico, altamente lo proclamo, ma dico che è cosa disputabile, che vi sono uomini virtuosi che opinano diversamente di quello che io opino. Quindi, siccome non vorrei che mi s'impedisce di sostenere la mia opinione che l'assassinio politico è riprovevole, così giustizia vuole che ai miei avversari io non chiuda la bocca.

L'emendamento della minoranza della Commissione viola essenzialmente la manifestazione del pensiero. Lasciate pure che s'istituiscia una solenne discussione sulla moralità dell'assassinio politico, e da essa si farà luce alla verità. Solamente coloro che hanno torto devono ricorrere alle tenebre ed al silenzio. Se si dovessero punire tutte le proposizioni erronee, che giornalmente si stampano, non si finirebbe più, e si violerebbe la libertà di stampa.

Quanto a ciò che diceva l'onorevole ministro della giustizia, combattendo l'emendamento Montagnini, che, ove questo fosse ammesso, si potrebbe fare l'apologia dell'assassinio del nostro Re, dei deputati e dei senatori, io osservo che a questi casi già provvede la legge sulla stampa, della quale il capo IV è intitolato: *Offese pubbliche contro la persona del Re*, ed il capo V: *Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei deputati, i sovrani ed i capi dei Governi esteri*, ecc.

Noi non dobbiamo essere più rigorosi di quello che è stato l'autore della legge 26 marzo 1848, tanto più che non vi sarebbe motivo alcuno che legittimasse tale rigore. E non dobbiamo nemmeno discostarci dall'intendimento di questa legge, l'articolo 1 della quale riguarda unicamente i capi dei Governi esteri. Questo secondo articolo non deve dunque riferirsi che all'apologia del loro assassinio.

Per questi motivi spero che la Camera approverà l'emendamento Montagnini, e spero soprattutto lo approveranno coloro fra i deputati liberali cui riesce che i loro colleghi pur liberali non siano disposti ad approvare la legge; riflettano essi che quanto più mite essa

sarà, tanto più avrà i suffragi dei membri che non seguono da questo lato.

RIGNON. Quando presi la parola, io era precipuamente preoccupato della redazione dell'articolo, dicendo, se pure sonmi bene espresso, che mi pareva che l'emendamento Montagnini corrispondesse in gran parte col concetto del mio, e che uno stesso pensiero fosse ad entrambi comune, in quanto che nella redazione del suo emendamento non v'era quella parola *espressamente*, che io credo piuttosto fatta per produrre confusione che non per chiarire la cosa.

Quanto al caso d'apologia d'un crimine per mezzo di un articolo letterario, io credo di averne già trattato nei brevi cenni, dicendo che non mai mi sarei potuto indurre a credere che dal Ministero pubblico o dai giudici venisse a scambiarsi un articolo di vera e delittuosa apologia con uno semplicemente letterario.

Io poi mi aspettava che l'onorevole Montagnini avrebbe spiegato che cosa intendesse di dire per capi di Governi stranieri, e se per avventura, ciò che a dir vero credeva assai difficile, avesse dimostrato che in una tale locuzione potesse includersi anche l'assassinio di un individuo che stesse a capo di un Governo straniero, allora io avrei forse aderito ad un sotto-emendamento che meglio spiegasse il concetto.

Ma questo non l'ho trovato; ed ora io domanderò, appoggiandomi alle osservazioni dello stesso onorevole guardasigilli; perchè non comprendere nelle parole di *assassinio politico* anche l'assassinio di Pellegrino Rossi, perchè non comprendere quello di monsignore Affre e quello del generale Bréa, avvenuti in Parigi, se non isbaglio, nel 1848 e 1849? Mi pare che l'immortalità è la stessa.

Vengo poi alla parte che dice *Governi stranieri*; ed io non so perchè si debba accordare questa difesa di moralità per un assassinio su un capo di Governo straniero o su di un funzionario di un Governo estero, e non estenderla anche per l'augusto capo e per i funzionari del Governo nostro. Per conseguenza io credo che si debba mantenere la redazione della Commissione scevra dalla parola *espressamente*.

Ora avrò l'onore di rispondere all'onorevole guardasigilli, il quale diceva che dalle parole che seguono: « all'intento di giustificarlo, » è spiegato come vada intesa la parola *espressamente*.

Io dirò che queste parole spiegano l'approvare senza l'*espressamente*, e che vi è una differenza tra approvare e giustificare, e mi spiegherò con un esempio.

Un individuo, ingiustamente aggredito, nell'atto legittimo di difendersi uccide il suo aggressore, e quello è giustificato. Ma si dovrà dire che sia da approvarsi? Io dico invece che è da compiangersi quell'uomo che, per difendere se stesso, è stato obbligato ad uccidere il suo avversario; e con me lo dice il senso morale, cui subito vien da chiedere se per avventura non ne potesse fare a meno; non dirò del senso della parola *scusare*.

Quanto agli altri appunti io non ho che a riferirmi alle osservazioni che ho fatte nei primi miei cenni, nei

quali ho creduto di dimostrare che la redazione della Commissione, scévra dalla parola *espressamente*, corrisponde meglio al concetto della legge.

MONTAGNINI. Io comincio dal ringraziare l'onorevole Miglietti di avere, quanto a questo mio emendamento, posta la questione nei suoi veri termini; quindi, rispondendo agli appunti fattimi dall'onorevole ministro guardasigilli, osservo che, se nell'articolo 13 della legge sulla stampa, trovasi già contemplato il caso di provocazione a commettere un crimine, nell'articolo 24 della stessa legge trovasi pure già contemplata l'apologia.

Vede quindi l'onorevole guardasigilli che il suo argomento proverebbe troppo; proverebbe cioè che non vi è bisogno dell'articolo 2 che stiamo disputando; poichè, od è necessario pel fatto d'apologia, o non è mestieri di esso; se per questa non occorre, allora se ne potrà fare senza anche per la suggestione.

Se invece l'onorevole guardasigilli riconosce il bisogno, e lo ha riconosciuto quando ha presentato il suo schema di legge e quando ha accettato le modificazioni allo stesso schema proposte dalla Commissione; se, dico, l'onorevole guardasigilli riconosce questo bisogno per l'apologia, è giuoco forza che ammetta la necessità di parlare anche della suggestione.

Io credo che il suo argomento sia distrutto dalle ragioni che ho avuto già l'onore di esporre, onde rimane dimostrata l'opportunità di parlare anche della suggestione; perchè, come ho pure accennato, non solamente si può approvare un fatto già compiuto, o tentato di compiere, ma, per esempio, facendo un'apologia teoretica degli assassinii si può venire additando alla concretazione dell'idea a danno di qualunque individuo, e nel senso mio vuol essere punita quando sia a danno del capo di un Governo estero.

Data questa risposta alla prima parte delle osservazioni del signor ministro, avrò l'onore di rispondere alla seconda, osservando che, se la Camera volesse punire l'apologia dell'assassinio politico a danno di chiunque essa venga fatta, allora siamo perfettamente d'accordo; ma in tale caso emendiamo questo articolo 1 intieramente, e dico di più, emendiamo anche l'articolo 2; ma, poichè nel primo articolo si parla soltanto di cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, e non si parla anche degli uomini politici, vi sarebbe identica ragione per farvi un'aggiunta che li comprendesse. Dunque, o si corregga l'articolo 1 e vi si contempli anche la cospirazione contro la vita di qualunque uomo politico, ed allora saremo d'accordo, io mi vi adatterò; o non si vuol fare quest'aggiunta quanto alle cospirazioni, ed io non veggio la necessità di farla quanto alla apologia dell'assassinio politico.

Del resto l'onorevole conte Michellini ha già risposto per me, quando ci ha detto di badare che nella legge sulla stampa l'apologia dell'assassinio politico riguardo al capo del nostro Stato vi è largamente contemplata; e, siccome non è intenzione d'alcuno che a questa parte della legge sulla stampa sia toccato in verun modo, sono d'avviso che quelle disposizioni rimangono illese, e sa-

ranno dai giudici dei nostri tribunali applicate a dovere quando sia il caso di farlo. Vede adunque l'onorevole guardasigilli, e mi ascrivo a gran premura di significarglielo, che non ho minore interessamento di quanto egli ne abbia, e di quanto ne abbia ogni onest'uomo, a tutelare la vita umana, e massimamente la vita di quelli che seggono nei Consigli delle nazioni. Non ho detto che si debba provvedere alla vita dei nostri, perchè questo sta già nella legge sulla stampa; e non credo che lo zelo si debba spingere sino al punto di tutelare espressamente la vita degli uomini politici degli Stati stranieri; imperocchè, se è vero che nel nostro Stato gli uomini politici hanno già la sicurezza che apologia di assassinio contro di loro non può essere fatta impunemente, perchè tale apologia è già contemplata dalla legge sulla stampa, tutto lo zelo nostro, se volessimo spingerlo sino a quel punto, si ridurrebbe a tutelare la vita degli uomini politici degli altri Stati, ed io non crederò mai che questa debba essere l'intenzione della Camera.

ALFIERI. Dirò brevissime parole.

Dal primo giorno in cui venne presentata questa proposta di legge, mi sono preoccupato delle disposizioni del presente articolo. Esse mi parevano potere colpire molto più in là di quello che i liberali potessero accettare in fatto di disposizioni penali che riguardano la libera espressione del pensiero, la libertà della stampa. Pe è non avrei alcuna difficoltà a dare il voto favorevole a qualunque articolo mirasse solamente a colpire quell'apologia dell'assassinio, la quale non è altro che una manifestazione della teoria dell'assassinio, teoria che, se venne applicata parzialmente altrove, per mala sorte d'Italia, è in questa penisola tenuta da un partito come un sistema.

Io penso che non si possa fare opera migliore che proclamare, a nome di tutte le opinioni oneste, veramente e sinceramente liberali, che l'assassinio è un mezzo riprovato, inaccettabile per giungere a qualunque fine, anche il più felice ed il più vantaggioso per la libertà e per la patria.

Epper ciò la legge nostra sarà in questo una protesta contro la teoria la quale ammette l'assassinio, quando lo scopo è politico, allorquando cioè s'intende liberare la patria. Noi protestiamo contro questa teoria e diciamo che l'assassinio è sempre riprovevole, esecrando. Quindi qualunque articolo porti a questa conclusione sono pronto ad approvarlo.

Ma si è fatto osservare nella discussione generale che, se si usano in questo articolo termini troppo larghi, si vengono anche a colpire pubblicazioni antiche, opere classiche, nelle quali si fosse, direttamente o anche indirettamente, trovata scusa per gli assassinii politici.

Io bramo che i dottissimi giureconsulti i quali qui siedono trovino una formola che colpisca l'apologia dei tentati assassinii ai giorni nostri; colpisca la teoria ed il sistema dell'assassinio politico, ma non metta in mano di un potere, il quale può da un giorno all'altro, in un Governo simile al nostro, cambiare di direzione e

d'indirizzo, la facoltà in certi momenti di distrurre o togliere dalla libera circolazione scritti di autori classici, scritti in ogni modo utili all'educazione pubblica.

Mi pare poi che esista l'inconveniente già accennato nell'emendamento proposto dall'onorevole mio amico Montagnini, giacchè io credo che l'assassinio politico si debba colpire, non solamente quando si tratta della persona di un sovrano, ma altresì quando è questione di qualunque. Noi sappiamo che in Italia l'assassinio politico, come mezzo di Governo, come strumento di setta almeno, è stato adoperato non solamente dai liberali, ma anche da altri partiti estremi; credo quindi che, quand'anche trattasi dell'assassinio politico di un privato, l'apologia di quest'assassinio debba essere condannata al pari di quella che si riferisce all'assassinio di un capo di Governo straniero.

Io avrei desiderato che nella nostra legge, in questa circostanza, fosse proclamata implicitamente l'inviolabilità della vita umana, dichiarando che alla sola società spettò fare un'eccezione a questa regola generale e colpire qualche volta la vita dell'uomo per la propria sua difesa e per mezzo delle sue leggi e dei suoi magistrati, e che, fatta quest'eccezione, conferita alla società, non si potesse mai ammettere, non si potesse mai supporre nei privati, nelle opinioni politiche, nelle sette il diritto di attentare alla vita di un uomo, sia egli capo di Governo o semplice cittadino. Ma questo desiderio non ardirei certamente formularlo io inesperto in questa materia; solo ho desiderato spiegarmi in proposito. Ove non vedessi prese le debite cautele affinchè quest'articolo di legge colpisse soltanto l'apologia degli attentati eseguiti ai nostri tempi, e, ove con esso non si riprovasse in genere il principio dell'assassinio applicato, direi, alla politica, cioè non si punissero le giustificazioni di un atto esecrando, unicamente perchè vi si possono applicare dei motivi politici, in tale caso mi asterrò dal votare tanto l'articolo proposto dal Ministero, come gli emendamenti finora presentati.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha la parola.

MAZZA. Non parlerò dell'emendamento proposto dall'onorevole Rignon, a cui mi pare si sia abbastanza risposto dai precedenti oratori. Mi propongo solo di dire alcune poche cose in appoggio dell'emendamento proposto dall'onorevole Montagnini, e sarò più conciso che mi sarà possibile.

Io ragiono in questo modo: le leggi debbono essere semplici, piane, precise; non si devono mai poter applicare ad altri reati, fuorchè a quello che è stato nell'intendimento del legislatore.

Ora, secondo la redazione proposta dalla Commissione, potrebbe essa l'apologia dell'assassinio politico essere applicata ad altri reati che non sono nel presente nostro intendimento? Evidentemente sì, o signori, e verrò a dimostrarlo. All'incontro, giusta il temperamento proposto dall'onorevole Montagnini, non potrebbe più essere dubbioso quale apologia di reato sia qui in questione.

L'emendamento dell'onorevole Montagnini parla e-

spressamente dell'apologia dell'assassinio politico contro un capo di Governo estero. Su questo non può cadere dubbio. Il magistrato, quando si presenti scritta una tale apologia, saprà sempre se dovrà, sì o no, applicare la pena stabilita, senza che nessuno possa dire che esso ha ecceduto, in un modo od in altro, i confini prescritti dalla legge.

Mi pare cotesta una ragione evidente e suprema, per cui la Camera debba piuttosto aderire alla proposta dell'onorevole Montagnini che a quella della Commissione. (*Bene!*)

Due obiezioni principali furono mosse alla proposta dell'onorevole Montagnini. La prima consiste nel dire che le parole *nel senso di suggerirlo* (questo reato contro un capo di Governo straniero) fossero superflue, inquantochè nella legge della stampa si trova già uno speciale articolo il quale punisce il crimine di provocazione a siffatto reato. L'onorevole Montagnini già rispose all'onorevole guardasigilli con molta ragione che, poichè si voleva fare un crimine speciale quanto all'approvazione dell'assassinio politico contro il capo di un Governo estero, nulla impediva che, nello stesso modo che si proponeva la punizione per questo nuovo reato, si proponesse del pari la punizione per la provocazione a questo crimine. Tuttavia, siccome il suggerire od il provocare a questo reato è tale atto che a me pare, e credo parrà altresì alla Camera, qualche cosa di più che l'approvarlo semplicemente, così io prego l'onorevole Montagnini a consentire che possa essere tolta questa parola dal suo temperamento, inquantochè il crimine che egli vorrebbe punire si trova già inchiuso, come il maggiore nel meno, nella parola *approvarlo*.

MONTAGNINI. Domando la parola.

MAZZA. Sciolta in questo modo la prima difficoltà, vengo alla seconda, che il signor ministro mi parve formulasse nel modo seguente: voi volete, disse egli, punire l'assassinio politico meramente contro il capo di un Governo estero; ma, quando si tratterà, per esempio, dell'assassinio di un rappresentante del popolo o di un ministro o di qualsivoglia altro personaggio importante, voi non avete la sanzione legale per punire questi crimini. Adunque, siccome non è manco obbrobriosa l'apologia dell'assassinio contro questa sorte di personaggi che contro i capi di Governi stranieri, quindi meglio è che noi adottiamo tal termine, il quale si applichi egualmente all'assassinio, e contro i capi di Governi esteri, e contro i rappresentanti del popolo, e contro qualsivoglia altro importante personaggio dello Stato.

Il signor ministro, di cui io riproduco quasi testualmente le obiezioni, ha così ragionato in una maniera che alla prima potrebbe credersi molto convincente.

Tuttavia, quando io penso che la parola *assassinio politico*, di cui la Commissione fa uso, non solamente potrebbe applicarsi all'apologia dell'assassinio politico commesso contro i rappresentanti del popolo, contro altri importanti personaggi, ma potrebbe eziandio applicarsi alla giustificazione, che per avventura si volesse fare di quei grandi atti storici su cui cadono varie e

controverse le opinioni di valorosi scrittori, di quegli alti fatti che io qui non ripeto e che vennero citandosi in gran numero, sia nella discussione generale, sia oggi stesso dall'onorevole Montagnini, io dico che il pensiero espresso dall'articolo di cui si parla avrebbe troppo larga portata e potrebbe applicarsi eziandio alla giustificazione di assassini politici, che non è intendimento nè del ministro, nè della Commissione, nè della Camera, di volere punire. Adunque le vaghe espressioni della proposta fattaci dalla Giunta non possono assolutamente essere da noi approvate, inquantochè eccederebbero i confini che noi vogliamo segnare alla disposizione di cui si tratta.

D'altra parte notava ancora l'onorevole Miglietti, in nome della Commissione, come il doversi punire l'assassinio politico anche riguardo agli altri personaggi importanti, oltre i capi di Governi esteri, fosse opinione manifestatasi generalmente nella Camera durante la discussione generale della proposta legge.

A questo punto io lo arresto e dico: non abbiamo noi forse un articolo nella legge sulla stampa, l'articolo 24, che punisce in generale l'apologia dei crimini? Ebbene, applicatelo. Ma mi si risponderà: qui si è fatta una legge speciale per l'assassinio politico contro i capi dei Governi esteri; è segno adunque che la legge generale sulla stampa non poteva bastare. Oltrechè l'onorevole ministro, nei suoi precedenti discorsi, ebbe già a notare come la ragione per cui si era creduto necessario di fare una disposizione nuova per l'apologia del reato d'assassinio politico contro i capi di estero Governo era perchè in una questione dibattutasi in una Corte, non ostante la legge sulla stampa, si era pronunziata l'assolutoria da siffatto crimine. Ma io rispondo: questo caso concreto a nulla conclude, perchè potranno esservi state cause, circostanze speciali, le quali abbiano indotto il tribunale a pronunziare l'assolutoria. Ma, in generale, non è meno vero che l'apologia dei crimini è formalmente punita dalla legge sulla stampa, ed è forse meglio il dire che colla proposta in discussione altro non si volle insomma che ribadire la sanzione penale da quella legge stabilita per l'apologia dell'attentato contro ai capi di esteri Governi.

Questa è una legge *sui generis*, una legge tutta speciale, che si vuole fare per punire la cospirazione ordita e l'assassinio tentato o commesso nel nostro Stato contro i capi di Governi stranieri. Questo è lo scopo proprio della legge, e a questo mira l'articolo 1; a questo vuolsi anche per conseguenza circoscrivere l'articolo 2.

Conchiudo come ho cominciato. Se voi volete fare una legge chiara e precisa, una legge che non ecceda i limiti del vostro intendimento, una legge di cui non si possa fare da nessun tribunale, per nessuna causa, un'arbitraria ed ingiusta applicazione, adottate la proposta che circoscrive l'apologia che si vuole punire a quel reato di cui si parla nell'articolo 1. (Bene! a sinistra)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Miglietti.
MIGLIETTI. Risponderò brevissime parole.

Non vi è dubbio, tra l'emendamento della minoranza della Commissione e la proposta dell'onorevole Montagnini corre una differenza grandissima; quello, ripeto, stabilisce una sanzione penale per l'apologia dell'assassinio politico in genere; questa invece limita la pena all'apologia dell'assassinio di un capo di Governo straniero.

Le ragioni per le quali l'onorevole Montagnini e, se ho ben comprese le sue parole, anche l'onorevole Mazza vorrebbero che anche l'articolo 2 si limitasse a provvedere ai casi in cui si tratti dell'apologia dell'assassinio di un capo di Governo, starebbero in ciò, che la disposizione di questo secondo articolo non deve estendersi più in là di quel che sia stata estesa la disposizione dell'articolo 1. In questo articolo, dicono i preopinanti, si è provvisto in ordine alle cospirazioni contro la vita di un capo di Governo straniero; dunque in quest'articolo 2 si deve limitativamente provvedere in riguardo all'apologia di questo stesso reato; ma qui sta l'errore; con questo articolo 2 non si dà una disposizione che sia facoltativa a quella contenuta nell'articolo 1, ma sibbene una disposizione la quale, se è dettata dal medesimo concetto, contempla però un reato il quale ha caratteri diversi da quelli del reato contemplato nell'articolo 1.

Nell'articolo 1 si è dovuto necessariamente contemplare il solo reato dell'assassinio del capo di un Governo straniero, imperocchè sarebbe stato anormale che si fosse dichiarato esservi reato, e quindi essere possibile una pena, allorquando si tratta della cospirazione, non contro la vita del capo di un Governo straniero, ma contro la vita di uno che abbia una posizione politica, imperocchè ben si poteva andare sino agli estremi limiti del diritto penale, quando si trattava del reato di cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, inquantochè questo è atto tale da cui la società sente incontrastabilmente danno gravissimo, e tale danno per cui essa è autorizzata ad usare di quel diritto che solo nei reati aventi per conseguenza il massimo danno sociale essa deve usare.

Ma la legge sarebbe stata giustamente accusata, quando si volessero comprendere nella disposizione dell'articolo 1 anche tutte le cospirazioni che avessero luogo in riguardo, non più ai capi dei Governi, ma di una persona politica qualunque. In questo secondo caso vi ha danno bensì, ma non danno così grave come nel caso di assassinio del capo di un Governo.

Invece nell'articolo 2 la cosa procede diversamente, e non vi è ragione per la quale si debba fare distinzione tra l'apologia che uno faccia dell'assassinio del capo di un Governo estero e l'apologia dell'assassinio di un uomo politico. Con quest'articolo 2 si vuole colpire la teoria per la quale credono taluni di poter insegnare che l'assassinio sia un mezzo col quale i partiti possono sostenersi, e, se tutti saremmo d'accordo nel dire che sarebbe riprovevole quella legge la quale avesse ammessa una semplice pena, trattandosi di cospirazione contro la vita di un uomo politico qualunque,

tutti egualmente dobbiamo essere d'accordo che sarebbe riprovevole quella disposizione di legge la quale ammettesse una distinzione tra l'apologia dell'assassinio di un capo di un Governo e l'apologia dell'assassinio di un individuo il quale, quantunque non capo, abbia grandissima influenza nell'andamento del Governo, imperocchè e l'uno e l'altro atto sono immorali, e dall'uno e dall'altro viene danno gravissimo alla società; non si deve nella sostanza dimenticare che colla disposizione formulata nell'articolo 2 si vuole anatemizzare quella dottrina per la quale taluni insinuano che l'assassinio politico è un mezzo del quale possono i partiti far uso per riuscire a scomporre una data forma di Governo ed a crearne un nuovo.

Tale essendo lo scopo della disposizione contenuta nell'articolo 2, ben pare che alla medesima risponda la redazione della minoranza della Commissione.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le cose egregiamente dette dall'onorevole preopinante, non ho che ad aggiungere brevi parole collo scopo specialmente di assicurare l'onorevole Alfieri dai timori per cui egli diceva testè che, quando non ricevesse una sufficiente spiegazione, si asterebbe dal votare questa parte della legge.

Se io ho bene intese le sue osservazioni, esso teme che coll'articolo 2, anche nei termini nei quali è stato emendato dagli onorevoli Miglietti e Buffa, possa venire impedita la pubblicazione e la riproduzione di varie opere di classici autori, e che questa disposizione non provveda sufficientemente a punire l'assassinio, non solo dei capi di Governo e delle persone rivestite di autorità, ma anche di qualsiasi altro privato per motivi politici.

Io credo che questi timori non sono fondati. Non è fondato il primo, perchè già si è detto e riconosciuto da tutti gli oratori nella discussione generale che non vi è reato, se non concorrono gli elementi del dolo e del danno sociale; la riproduzione di un'opera classica in cui si parla di qualche antico politico assassinio, o viene a riconoscersi che fu fatta collo scopo di bandire tale teoria e di suscitare chi la segua, ed allora, essendovi dolo, è a buon diritto punita; ma, se si faccia nell'interesse unicamente della scienza, io sono certo che non vi sarebbe nello Stato alcun giudice che vorrebbe applicare le disposizioni dell'articolo che stiamo per votare contro colui che avesse pubblicato qualunque siasi opera di classico autore. D'altronde le dichiarazioni che si sono fatte dal Ministero, dalla minoranza della Giunta e da molti oratori di questa Camera bastano per spiegare il concetto del Parlamento e per dare alla legge quel significato per cui non mai sorgere possa il dubbio innanzi al quale si arrestava la coscienza dell'onorevole preopinante.

Quanto all'altro timore, credo che siasi già dileguato, specialmente per le osservazioni che veniva facendo l'onorevole Miglietti. Che cosa vogliamo noi con quest'articolo 2? Vogliamo fare una protesta contro la dottrina dell'assassinio politico; vogliamo che non sia permesso di lodarlo, contro chiunque siasi commesso e qualunque

possa essere la causa che abbia armato il braccio dell'omicida. Nè mi si dica che sarebbe più spiccio il dichiarare semplicemente che è punita l'apologia dell'assassinio senza parlare dell'assassinio politico. Noi specifichiamo appunto che è punita l'apologia dell'assassinio politico, perchè è questo che può tentarsi di giustificare, e perchè non crediamo che vi sia alcuno il quale faccia l'apologia dei reati comuni. In quale scritto, in qual giornale si vide mai alcuno che avesse il triste coraggio di lodare l'assassinio ed i reati comuni? No, signori, non v'ha esempio di tale cosa, nè essa si può presumere. Bensì ciò avviene per l'assassinio politico, essendovi alcuni tratti in errore dall'idea che tali reati valgono a condurre alla libertà o allo scopo che si propongono, i quali si inducono a cercare di giustificare ed anche ad eccitare a commettere simili misfatti. È per ciò che noi crediamo di stabilire una pena per impedirli.

Io spero avere così dileguati i timori a cui si accennava, e che quindi anche l'onorevole preopinante vorrà dare il suo voto favorevole a questa legge.

MONTAGNINI. Io ho chiesta la parola solo per dichiarare che aderisco all'invito fattomi dall'onorevole Mazza, ritirando, sebbene con rincrescimento, le parole: *o suggerirlo*.

Non insisterò più oltre sul mio emendamento, la cui differenza da quello proposto dalla Commissione l'onorevole Miglietti ha già spiegata abbastanza.

Ripeto solo che ad accogliere il mio emendamento deve decidersi la maggioranza della Camera per due precipui motivi: 1° Per non impedire, come osservava il dotto marchese di Cavour, i giudizi della storia e della filosofia; 2° Per evitare di volere coll'articolo 2 fare quanto non si è creduto bene di fare coll'articolo 1, cioè per non estendere ad altri che ai capi dei Governi esteri la sanzione di quest'articolo.

Per conseguenza io prego la Camera di approvare il mio emendamento, tolte le parole *o suggerirlo*, parole che pure mi rincresce di togliere, perchè io aveva in mira l'articolo 108, numero 1, del Codice penale, della cui applicazione non vorrei che, avvenendo il caso, ci dovessimo poi pentire di non avere in questa legge preveduto la suggestione che si può fare col mezzo della stampa.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini G. B. ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B. Se la Camera vuole passare ai voti, io rinunzio alla parola. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'emendamento del deputato Montagnini variando totalmente la proposta della Commissione, e dovendo avere la precedenza, lo porrò innanzitutto ai voti. A quest'emendamento però il deputato Gustavo di Cavour fece nel suo discorso un sotto-emendamento, cioè, dopo le parole *l'apologia dell'assassinio politico*, aggiungerebbe: *commesso nel nostro secolo*, e sopprimerebbe poi quelle dicenti: *contro un capo di Governo straniero*; cosicchè l'emendamento dell'onore-

vole Montagnini, secondo il sotto-emendamento del deputato Cavour Gustavo, sarebbe così concepito:

« L'apologia dell'assassinio politico commesso nel nostro secolo, fatta per alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, nel senso di approvarlo, giustificarlo o suggerirlo, è punito a termini dell'articolo 24 della stessa legge. »

Pongo innanzitutto ai voti l'aggiunta delle parole commesso nel nostro secolo, proposta dal deputato Di Cavour Gustavo.

(Non è approvata.)

Essendo correlativa a questa proposta la soppressione delle parole *contro un capo di Governo straniero*, non è più il caso di metterla ai voti.

Ora verrebbe l'emendamento del deputato Montagnini come è stampato. Però, avendo egli aderito alla proposta fatta dal deputato Mazza di sopprimere le parole *o suggerirlo*, questo emendamento sarebbe così espresso:

« L'apologia dell'assassinio politico, fatta per alcuno dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, nel senso di approvarlo o giustificarlo contro un capo di Governo straniero, è punito a termini dell'articolo 24 della stessa legge. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

L'onorevole Rignon propone sia tolta dalla proposta della minoranza della Giunta la parola *espressamente*.

Pongo ai voti questa soppressione.

(Non è approvata.)

Rileggo la proposta degli onorevoli Miglietti e Buffa coll'emendamento del signor ministro, accettato dai detti proponenti:

« L'apologia dell'assassinio politico, per mezzo della stampa o di alcun altro dei mezzi indicati nell'articolo 1 della legge 26 marzo 1848, è punita a termini dell'articolo 24 della stessa legge, escluse sempre le pene di polizia, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo. »

Metto a partito questa proposta, che forma l'articolo 2.

(È approvata.)

Ora viene l'emendamento proposto dall'onorevole conte Solaro della Margarita.

Esso è così concepito:

« È applicabile a questo reato l'articolo 55 del regio editto 26 marzo 1848. »

Di quest'articolo ho già dato lettura alla Camera.

È aperta la discussione su questa proposta.

Il deputato Solaro della Margarita ha facoltà di parlare.

SOLARO DELLA MARGARITA. Poche parole bastano a svolgere l'idea dell'aggiunta che a quest'articolo propongo. Lamentai la pressione per cui fu forza al Governo di presentare la legge, ma al principio che l'informa feci omaggio, purchè nell'applicazione non divenga inefficace, a scherno della giustizia e col nostro danno.

È cosa logica e politica ad un tempo commettere ai tribunali ordinari la cognizione del reato dall'articolo 2 previsto.

Logica, poichè conforme a quanto si prescrive nel 1852.

Politica, per non lasciare l'addentellato di una terza pressione alla dignità del paese contraria.

Se allora infatti si pensò che non poteva attribuirsi la cognizione delle offese ai sovrani o capi di Governi stranieri a persone inesperte che le circostanze dei tempi, le nazionali antipatie o le passioni del giorno, travolgendone le idee, possono sedurre; se alla sapienza di magistrati indipendenti si volle il grave ufficio affidato, a loro deve pur essere commesso il giudizio dell'apologia dell'assassinio politico, in altri termini, del regicidio.

Qual cosa potrebbe dire il ministro di grazia e giustizia per dimostrare che tale non è la logica conseguenza delle parole da lui pronunziate nel 1852, e che nella discussione generale ho richiamato alla sua memoria? Nessuna, poichè, nella sua risposta ai vari oratori, su questo punto serbò il silenzio. Sono forse mutate le circostanze? Qual motivo addurre potrebbe per chiamare meno buono adesso ciò che allora propugnava? Se identiche sono le circostanze, se egli vuol essere fermo nei suoi principii, accetterà, spero, e darà il voto alla mia proposta.

Questa è inoltre politica. Se non è, voglio credere, possibile che nel nostro paese sorga l'esecrando pensiero di fare l'apologia dell'assassinio, collo scopo di farne oggetto di rei disegni fra noi, ove a ferire venisse le altre nazioni, l'onore nostro non è meno, a tutela della dignità della nazione, impegnato a porre a tanta enormezza riparo.

Questa legge, è ormai chiarito, non fu concetto spontaneo del Ministero; venne autorevolmente raccomandata alla saviezza nostra dal Governo di Francia. Lessi il dispaccio del conte Walewski; conosco il valore del linguaggio diplomatico, e so dirvi che in altro modo non si usa fra Governi amici esercitare influenza, esprimere il desiderio di un Governo possente. Ciò è certo, ma è certo eziandio che non furono dettate le disposizioni a prendersi, e siamo liberi di adottare quelle che più tornino a grado, purchè corrispondano allo scopo. Importa dunque assai che la legge tale riesca per opera nostra, che escluda nuove istanze. Queste, per quanto siano nella forma benigne e cortesi, sono pur sempre, come confessava l'onorevole De Foresta nel 1852, *vere ingiunzioni*, e, confessiamolo tutti, l'amor proprio nazionale ne è giustamente ferito.

« Di concessione in concessione, diceva l'onorevole Lanza nella tornata del 9 febbraio 1852, sarà il Governo strascinato alla sospensione e soppressione della libertà della stampa. » Io spingo più oltre il pensiero e dico: più nessuna cosa è sicura per quello Stato che è nella condizione di dovere cedere, ed i ripetuti esempi sono funesti.

Si deve dunque fin d'ora resistere, diranno alcuni;

no, o signori, è troppo tardi; dobbiamo piuttosto adottare misure che allontanino il pericolo di nuove esigenze. Questo è il pensiero che mi preoccupa; per questo presento alla Camera una disposizione di legge che a tale pericolo fuorchioda la via.

L'onorevole Buffa, nel temperato e sagace discorso pronunziato nella tornata del 14, ne combattè l'idea già da me espressa sull'esordire della discussione generale. Ha prevedute conseguenze che non erano nelle mie intenzioni e ben lontane dal vero. Io non dissi di sottrarre alla cognizione dei giurati alcuno dei reati che loro sono attualmente commessi; fra questi non è l'apologia dell'assassinio politico; per la prima volta si sancisce in odio suo una pena; si sancisce per considerazione, non solo di pubblica morale, ma per riguardo dovuto ai sovrani o capi di Governi stranieri; sia dunque giudicata secondo le forme stabilite dall'articolo 54 dell'editto sulla stampa, come per le altre offese a principi stranieri si prescrive nella legge del 1852. Vede l'onorevole Buffa, vede la Camera che, se la mia aggiunta all'articolo 2 non accresce la competenza dei giurati, neppure la diminuisce.

Rispettando il giudizio della Camera, ove non venga la mia proposta accettata, mi riservo il voto sulla legge secondo la natura degli emendamenti che saranno fatti all'articolo 30 del progetto ministeriale, che è, secondo il mio sentire, per molte considerazioni, inaccettabile.

Vorrei poterlo dare favorevole, e ben comprendo che spiagere possa a coloro che sono decisi a porre la palla nera nell'urna, ma non comprendo, o forse troppo comprendo perchè se ne sdegnino alcuni che sono pure usi a votare col Ministero. Non per sistema preconcepito accordano o negano i conservatori il loro suffragio; questo è sempre dall'amore del paese e dalla giustizia dettato, è dettato dalla nostra coscienza. Non ci corrano i nostri avversari politici, io lo spero, in fallo, nè in questa circostanza, nè in altre mai.

L'onorevole Tecchio, a noi rivolto: *non tali auxilio, nec defensoribus istis*, diceva, *tempus eget*, mentre agli amici suoi raccomandava l'approvazione della legge, ed io gli dirò che non sono forse superflui i nostri voti per assicurarne la sorte; ed io gli dirò: guai all'edifizio sociale, se la carità di patria, che egli invocava, divenisse tema di contesa fra i partiti! Guai all'edifizio sociale, se non fosse nei conservatori carità di patria!

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non mi occorreranno molte parole per convincervi, o signori, che non può aderirsi all'aggiunta proposta dall'onorevole Della Margarita.

Si è detto più volte nel corso della discussione generale, e si replicava poc'anzi dall'onorevole Miglietti, che, se proponiamo una pena speciale per l'apologia dell'assassinio politico, si è perchè crediamo che questo reato offenda la morale e la coscienza pubblica. Ora, o signori, quali possono essere mai i giudici più competenti per conoscerne, se non i giurati appunto, che sono la nazione?

L'onorevole Della Margarita crede che questo mio

asserto sia in opposizione con ciò che io diceva alla Camera nel 1852. Io ricordo le parole che aveva in allora l'onore di pronunziare a questo riguardo. Io diceva che, quando si tratta di offese contro il nostro Sovrano e la sua famiglia, non dubitava punto di lasciare tale reato al giudizio dei giurati, perchè i sentimenti di rispetto, di venerazione e di amore verso il capo del nostro Governo sono ingeniti nel cuore di tutti i cittadini, e non può quindi dubitarsi della sentenza che si porti su uno scritto imputato di simile reato. Aggiungeva che eguale fiducia non poteva aversi quando si trattasse di offesa contro i Governi esteri, perchè allora la questione era diversa. Allora non è solo il sentimento innato in tutte le coscienze dei cittadini che deve servire di guida, ma vogliono anche bilanciare le circostanze di tempo e le occasioni che hanno potuto dare luogo allo scritto incriminato, il senso e l'importanza delle parole che contengono l'offesa, ed allora non credo che i giurati possano avere qualità bastanti per decidere. Ma vi ha una distanza immensa tra il reato di offesa verso un principe straniero e il reato di apologia dell'assassinio. Quest'ultimo è contro la moralità e la coscienza pubblica, e quindi io non temo che sia per essere difettivo il giudizio che di esso rechino i giurati, che sono appunto l'espressione più sincera e genuina di tale pubblica coscienza, e che quindi più di ogni altro sono a pronunziare su siffatto reato competenti.

Perciò io credo che non possa accettarsi l'aggiunta proposta, perchè contraria allo scopo che ci prefiggiamo e perchè darebbe alla legge un carattere diverso da quello che ha in se stessa.

All'incontro l'offesa contro i sovrani esteri è un reato più politico che altro; è un reato che, per essere giudicato, esige cognizioni sufficienti, esige una capacità che non si può sempre trovare nei giurati.

L'onorevole Della Margarita infine diceva che in ogni caso conviene sia sottratto ai giurati il reato di apologia dell'assassinio contro un capo di Governo estero, per evitare una nuova pressione, quando accadesse l'assolutoria di un'apologia di simile natura.

Nego dapprima che la legge che vi abbiamo presentata sia, massime per questa parte, l'effetto della pressione od anche semplicemente della suggestione di Governo estero, perchè, ripeto, fu nostro intendimento punire un reato immorale e provvedere a che sia mantenuta intatta la moralità nel nostro paese. Noi abbiamo visto che poteva l'attuale legge essere considerata come difettiva, credemmo convenisse meglio assicurarne l'esecuzione; ecco quale fu la causa che dettò la proposta sulla quale si discute, e che altra origine non ebbe.

Quanto poi al caso che possa succedere l'assolutoria di alcun accusato di apologia di un assassinio, noi non crediamo che si abbia a temere per ciò veruna pressione, perchè l'assolutoria essendo l'effetto della decisione dei tribunali dello Stato, non credo che verun Governo estero possa venire a censurarla, non potendo essa realmente pronunziarsi se non per l'innocenza del-

l'imputato, e ciò tanto più ove con questa legge nuove guarentigie diansi di una buona ed imparziale decisione, al che appunto mira la proposta riforma dei giurati.

Ora non credo che vi sia alcun Governo estero il quale possa desiderare di vedere condannati gli innocenti, unicamente perchè si tratti di una causa che lo riguarda. Una simile supposizione è più offensiva per quell'estero Governo che non lo sarebbe per noi, ed io non posso nemmeno immaginarla. Ma se mai querele di tale natura venissero fatte, perchè un tribunale avesse pronunziata l'assolutoria di un accusato; se mai domande consimili si muovessero, si accerti la Camera che gli uomini i quali stanno ora al potere, come qualunque altro cittadino, saprebbero resistere e non farebbero mai concessioni a questo riguardo.

Spero pertanto che la Camera vorrà rigettare l'aggiunta proposta.

CAIS. Non ho la pretesa di esporre argomenti nuovissimi, solamente ho fatto tesoro di alcune ragioni che, svolte nella discussione generale da egregi oratori, mi parvero atte a provare la proposta fatta. Tutti convenono nel riconoscere la necessità di reprimere l'apologia dell'assassinio politico; eguali però non sono i mezzi che si propongono; la presente proposta vuole attribuirla ai tribunali ordinari, mentre altri vogliono che sia attribuita ai giudici del fatto, conformemente agli altri reati di stampa. Io porto opinione che, se si vuole efficacemente reprimere l'apologia dell'assassinio politico, questo giudizio debba essere demandato ai tribunali ordinari.

Ciò che m'indusse in questa sentenza si è la natura stessa eccezionale dell'assassinio politico; gli altri crimini, l'apologia dei quali è contemplata nell'articolo 24 della legge sulla stampa ed è demandata ai giurati, ispirano generalmente in tutti i cittadini identici sentimenti di riprovazione, e ci assicurano un identico costante sistema di giudizio nei giurati che saranno chiamati a pronunziare sull'apologia. Ma lo stesso non può dirsi dell'assassinio politico. Se questo gravissimo delitto desta nella grandissima parte dei cittadini un altissimo e ben giusto orrore, non è meno vero che desso sgraziatamente non è sempre così universalmente riprovato; perciò svariato sarà l'apprezzamento dell'apologia, incerto il risultato nei giudicati.

E qui mi giova ricordare quanto diceva l'onorevole presidente del Consiglio, quando, a provare la necessità della presente legge, dopo avere narrati gli sforzi di una certa setta, tendenti a rovesciare gli attuali ordini politici dell'italiana penisola, egli aggiunse che questa setta veniva a tal punto di aberrazione da sancire qualunque mezzo più iniquo per raggiungere il suo intento, quello persino di applaudire all'assassinio politico e di farlo tenere in conto di alta virtù cittadina.

In questo triste stato di cose si comprenderà facilmente come fra i molti illusi da questa teoria se ne possano trovare non pochi i quali vengano ad essere chiamati a giudicare dell'apologia dell'assassinio politico.

Ora questi giurati saranno naturalmente portati ad assolvere in giudizio ciò che la pubblica opinione ed il morale buon senso altamente condannerebbero; quindi, a vece di avere dei giudici imparziali a rendere giustizia, si avranno unicamente dei partigiani che non potranno a meno di assolvere. Perciò la disposizione della presente legge sarebbe illusoria per l'effetto della repressione, sconvenevole per la dignità della nazione.

Mi si dirà che questo succederà forse assai raramente. Io voglio pure sperarlo, ma mi basta che se ne possa temere la possibilità, perchè io creda di potere ragionevolmente concludere che nulla si debba tralasciare perchè questa possibilità venga allontanata, e che perciò in questi giudizi si debba preferire l'intervento dei tribunali ordinari, i quali non presenterebbero tale pericolo.

Nè vale opporre che la proposta riforma farà sparire questo deplorabile sconcio. La riforma proposta tende essenzialmente a restringere il corpo dei giurati, e, escludendo le capacità infime, si riduce a prendere i giudici tra le capacità più elevate.

La funesta teoria per cui l'assassinio politico possa venire considerato come un atto eroico ha pur troppo prese spaventevoli proporzioni e si è diffusa nelle popolazioni. Lo disse l'onorevole presidente dei ministri, e nessuno l'ha contraddetto; egli disse pure che questa teoria si era fatta strada in molti generosi e non comuni ingegni. Ebbene, non è questo un argomento a credere che le capacità più elevate non sono andate esenti da questa invasione a preferenza delle più infime? Anzi io credo che queste infime capacità, meno dedite alla lettura di pericolosi scritti, sono state forse meno facilmente sedotte da questa fatale dottrina. Quindi è che, regolandosi dal naturale buon senso, possono più facilmente sentire orrore per un tale delitto che altri più istruiti, i quali, fuorviati da false teorie, da esagerato amore di patria, sarebbero forse portati ad assolverlo.

Da ciò ne risulta che la proposta riforma, a vece di reprimere l'apologia dell'assassinio politico, ne faciliterebbe l'assolutoria.

Ed a proposito di assolutoria, mi fece molta impressione l'argomento dell'onorevole Brofferio che egli opponeva al Ministero per mettere in chiaro la contraddizione in cui gli pareva fosse caduto nel proporre la presente legge. Il presidente del Consiglio aveva addotto, come ragione ultima, che aveva spinto il Ministero alla proposta di questa legge, l'assolutoria della *Ragione*. Dunque il Governo, nel proporre questa riforma, ha voluto rimuovere ogni possibilità di riproduzione di simili assolutorie, e credette di ottenere un tale intento, restringendo il corpo dei giurati. Ora, che cosa ha egli ottenuto con questa legge? Ha forse escluso dai giudizi quella classe di giurati che hanno dato motivo a questa legge? Tutto al contrario. Questa legge restringendo ad alcune capacità più illuminate il corpo dei giurati, ammette appunto quella classe di giurati in cui si trovano coloro che assolsero la *Ragione*.

La nota dei giurati di quel giudizio, prodotta dal-

l'onorevole avvocato Brofferio, prova che fra quei giurati, ad esclusione di un solo, tutti gli altri appartenevano indubitatamente a quella classe di cittadini che sola sarebbe chiamata a pronunziare sentenze nei futuri giudizi.

Questa contraddizione tra la causa della legge e l'effetto della riforma distrugge l'opportunità della legge. Io però non ne deduco la medesima conseguenza; io concorro cogli onorevoli ministri a riconoscere la necessità di provvedere a che non si rinnovi più questo scandalo; sono però di parere che, se si vuole ottenere efficacemente questo effetto, è necessario che il reato di apologia dell'assassinio politico sia sottratto dalla competenza dei giurati, e deferito ai soli tribunali ordinari.

L'apologia dell'assassinio politico è troppo pericolosa per le funestissime sue conseguenze. Lasciate che questa tremenda teoria prenda piede frammezzo alle nostre popolazioni, e chi sarà più sicuro di un politico nemico?

Abbiamo sentito con orrore dal presidente dei ministri come una preziosissima vita sia stata minacciata dai seguaci di questa abbominevole teoria. E non ci scuoteremo noi al pensiero di tanta sciagura? Il nostro Principe, applaudito quale modello di lealtà, ha corso pericolo della vita, e noi non procureremo con eguale lealtà di allontanare, quanto per noi si possa, questo pericolo?

Signori, se i giudici del fatto bastano per reprimere l'apologia dei delitti comuni, contemplati nell'articolo 24 della legge sulla stampa, non bastano per frenare quella più pericolosa del politico assassinio. Questo credo di averlo dimostrato. Dunque è necessario che vi si provveda, e che vi si provveda coraggiosamente. Questo non è restringere l'istituzione dei giurati, questo è rafforzarla col provvedere a che non cada in discredito per cagione di male avvedute sentenze.

Io quindi appoggio l'adozione dell'aggiunta proposta dall'onorevole conte Solaro della Margarita, e porto opinione che essa sia conforme alla giustizia, essendo ben ragionevole che questo reato dell'assassinio politico, che ha il triste privilegio di potere passare per un atto virtuoso, abbia pure il privilegio che la sua apologia sia sottoposta ad una speciale forma di giudici; eccezione questa che sola può assicurare la lealtà del giudicato e la giustizia della sentenza.

PRESIDENTE. L'onorevole Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Se l'articolo della legge fosse stato ristretto, come lo proponeva l'emendamento Montagnini, allora esso avrebbe avuto quel carattere eminentemente politico che si è riconosciuto nella discussione generale all'articolo 1 sulla cospirazione e l'attentato. Ma, dappoichè è stato ammesso l'articolo quale era presentato dal Ministero, ed emendato dalla minoranza della Commissione, io credo che in nessun modo si possa attribuirgli quel carattere politico che avrebbe avuto altrimenti; e, non avendolo, a mio parere è tolta ogni

specie di ragione, per volere fare quella eccezione che è proposta dall'aggiunta dell'onorevole Solaro.

Io sono convinto che, quando questi processi venissero sottoposti ai giurati nel nostro paese, non più come apologia del tirannicidio o del regicidio, la quale si presenta alle menti di molti piuttosto come idea confusa e di cui molti non si danno piena ragione, ma compresa nel termine generico di assassinio politico, non vi sarebbe giurato in Piemonte, il quale, avverato il caso dell'apologia di questo misfatto, non sarebbe pronto a condannarlo.

L'onorevole Correnti in un dottissimo suo discorso ci fece intendere la differenza che passa tra il concetto antico del regicidio e quello del moderno, tra il concetto del tirannicidio e regicidio e quello dell'assassinio politico in genere.

Io penso che l'articolo testè messo a partito abbia posta la questione attuale in termini tali che, ogniqualvolta essa venga innanzi ai giurati, se sarà avverato il delitto, sarà immane la condanna.

Io udii con molto stupore l'onorevole Cais dire che, mediante la proposta tal quale era stata ammessa, vi era possibilità di assolutoria.

SOLARO DELLA MARGARITA. Domando la parola.

ALFIERI. Io spero che vi sia siffatta possibilità, giacchè credo nessuno vorrà che venga sottoposta una questione ai tribunali unicamente allorquando non vi sia possibilità di assolutoria.

CAIS. Domando la parola.

ALFIERI. Io credo, signori, che, nel modo nel quale la legge è ora stabilita, non vi sarà giurato piemontese il quale non vorrà colpire l'atto esecrando dell'assassinio, ancorchè possa essere velato con motivi politici; epperò voto contro la proposta aggiuntiva del conte Solaro della Margarita.

SOLARO DELLA MARGARITA. Non ho potuto intendere la risposta datami dall'onorevole De Foresta quanto alla parte del mio discorso, in cui ho creduto provare che la mia proposta era logica e conseguente a quanto si fece nel 1852. Ho bensì udito che negava assolutamente la pressione estera. Ma duolmi che io ne trovo la confutazione nella discussione stessa di quell'anno.

Allora il ministro degli affari esteri aveva pur dichiarato che nessuna influenza straniera aveva indotto il Ministero a presentare la legge sulla stampa; ma l'onorevole De Foresta, come lessi nella relazione della Commissione, aveva confessato essere spinto il Ministero a quella modificazione *dalla necessità dei tempi e da autorevoli consigli, e che le modificazioni della legge sulla stampa erano una necessità ineluttabile.*

Ora noi vediamo che questa legge viene proposta dopo l'attentato del 14 gennaio, dopo il dispaccio del conte Valewski, nè può a meno che nascere il dubbio, se non vuoi la certezza, che dall'influenza straniera fu spinto il Ministero a presentarla.

Si osservò dall'onorevole ministro che l'apologia dell'assassinio politico non è una vera offesa ai sovrani, ma bensì un'offesa alla pubblica morale.

Ora, quando quest'apologia si riferisce ai Governi stranieri, è impossibile il sostenere che non si offendano, e credo ineserti troppo i giurati per portarne giudizio. A questo riguardo mi varrò delle parole che furono pronunciate, anche queste nel 1852, dall'onorevole attuale presidente del Consiglio dei ministri. Egli allora diceva:

« Persone che hanno poca coltura, se sono dotate di senso comune, possono essere giudici assai acconci per ciò che riflette la politica interna; possono essere i fedeli interpreti dell'opinione pubblica per le cose che riguardano l'interno del paese; ma confesserete, o signori, che sono molto poco adatte per apprezzare le conseguenze che un reato di stampa rispetto ai Governi esteri può avere sopra le cose del paese. »

È qual reato può avere conseguenze maggiori che l'apologia del più esecrando dei misfatti, per cui appunto stiamo discutendo questa legge?

Alcune parole pronunziate nella tornata d'oggi mi hanno confermato nell'opinione che ho emessa, e che sostengo. Alcuni degli onorevoli oratori hanno spiegato l'idea che debba la pena limitarsi all'apologia degli assassini politici dei nostri tempi, lasciando libera la discussione su quelli delle età passate.

Io non consento con tale massima, ma bensì credo vi sia gran differenza tra colui che facesse l'apologia dell'attentato del 14 gennaio e chi facesse quella dello sciagurato Olgiati, uccisore del duca Sforza di Milano: ma una così essenziale differenza prova la necessità di non affidarne il giudizio a persone non erudite di storia, che mal conoscono le idee filosofiche, nè possono apprezzare la maggiore o minore gravità della lode fatta di un caso più o meno esecrando, e parmi che tra il giudicare una cospirazione e l'apprezzare l'enormezza dell'apologia dell'assassinio sia più facile trovare giurati i quali conoscano se vi furono fatti di cospirazione, che non giurati i quali possano giudicare se l'apologia fu tale da offendere la pubblica morale e principi stranieri. Per queste considerazioni io persisto nella mia proposta.

CAIS. Da quanto mi venne detto dall'onorevole Alfieri, parvemi che egli volesse inferire dalle mie ragioni che io temessi che d'or innanzi, attribuendo ai giurati il giudizio dell'apologia dell'assassinio politico, questa apologia venisse sempre assolta. Io debbo assicurarlo che non ebbi mai intendimento di dire questo. Io desidero quant'altri mai che giustizia si faccia; che, quando non c'è reato, si assolva, lo desidero quanto possa desiderarlo l'onorevole Alfieri, soltanto io esprimeva il timore che, quando c'è vero delitto, venga pronunziata una ingiusta assoluzione; timore questo che io desumo dalla possibile parzialità dei giurati, qualora questi fossero per avventura di quelli imbevuti della falsa teoria, che il politico assassinio non possa essere considerato come un delitto.

Molte voci. Ai voti!

MICHELINI G. B. La questione che si agita in seguito alla proposta dell'onorevole Solaro è molto grave.

Diffatti, quantunque al principio della discussione generale abbia l'onorevole conte dichiarato che egli ed i suoi amici avrebbero approvata questa legge, tuttavia, se ho bene intese le sue parole, egli dichiarava or ora che quell'approvazione era subordinata agli emendamenti che alla legge si sarebbero innestati. Ebbene, anch'io faccio dipendere la mia approvazione dagli emendamenti; perchè, avendo dichiarato che avrei approvata la legge purchè fosse emendata in senso liberale, ove la Camera approvasse un emendamento che rende la legge più illiberale di quello che era lo stesso primitivo progetto ministeriale, io non mi terrei più in debito di approvare la legge. Ora, siccome molti dei miei amici politici sono anch'essi di questo sentimento, così l'approvazione dell'aggiunta proposta dal conte Solaro potrebbe mettere a repentaglio l'esito della legge. La gravità pertanto di quest'aggiunta mi fa dubitare se non sarebbe per avventura opportuno di domandare su di essa l'appello nominale.

Ad ogni modo vengo ad esaminare l'intrinseco della proposta.

Di due verità io sono profondamente convinto, così profondamente che ai miei occhi esse acquistano l'evidenza di assiomi politici.

La prima è che senza libertà di stampa a poco o nulla giovano tutte le altre libertà. In fatti, se facilmente si perdono le altre libertà senza quella della stampa, ove quest'ultima esista, facilmente si possono le altre riconquistare. Io preferisco istituzioni politiche meno buone, meno liberali, meno sapientemente congegnate, ma intiera libertà di stampa ad istituzioni politiche più perfette, ma scompagnate da libertà di stampa; anzi se si potesse avere libertà di stampa col despotismo, la preferirei ad una Costituzione liberale priva di libertà di stampa, appunto perchè senza di questa si possono perdere tutte le altre libertà, e riconquistare con essa. Se gli Inglesi sono così liberi, se nessuna delle loro libertà corre il menomo pericolo, è appunto dovuto in gran parte all'illimitata libertà di stampa ed al largo uso che ne fanno.

L'altra verità è che senza il giudizio dei giurati non può esservi libertà di stampa. Puossi dubitare dell'opportunità di sottoporre ai giurati i delitti comuni, non quelli di stampa. È impossibile che questi ultimi siano così bene, così esattamente definiti dal legislatore, che si tolga ogni arbitrio al giudice che deve applicare le leggi; quindi non è possibile rimediare all'arbitrario se non per l'equità naturale del giudice, la quale sta nell'opinione sua illuminata dall'opinione pubblica. I magistrati possono applicare le leggi, ma qui le leggi sono mancanti od almeno molto vaghe, difficilmente potendosi determinare dove cessi l'uso e cominci l'abuso della stampa. Solamente lo possono coloro che, presi senza norma o distinzioni dai vari ceti, appartenendo al popolo, ne conoscono le opinioni ed il sentire, e possono conoscere se egli è offeso da quella tale scrittura. Onde segue che nella repressione della stampa il discernimento dell'abuso, cioè la dichiarazione del fatto, che

è la materia del giudizio, debba invariabilmente essere disgiunta dal ministero del giudice. Così il fatto rimane in potere della società, che non lo farà giungere al giudice, se non dopo averlo essa stessa verificato, nell'interesse proprio, per mezzo di arbitri tolti dal suo seno. Per tale guisa il giuri viene ad essere il fondamento della libertà della stampa.

Questa ragione è di tale peso che scompaiono a fronte di essa tutte quelle che sono state allegate in senso opposto, che perciò io non mi farò a confutare, anche per l'ora tarda. Trattasi della libertà di stampa, guarentigia di tutte le altre. Spero pertanto che tutti coloro, cui stanno a cuore le nostre libere istituzioni, voteranno contro la proposta del conte Solaro della Margarita.

VALLAURI. Aggiungo una sola cosa a quanto ha detto l'onorevole conte Solaro della Margarita. Il signor ministro di grazia e giustizia, volendo dimostrare che la proposta dell'onorevole conte non è altrimenti una conseguenza logica della deliberazione presa dalla Camera nel 1852 ad istanza dello stesso signor ministro, diceva poc'anzi che vi è grande differenza tra il giudicare se uno scritto contenga ingiurie contro il capo di un Governo, e il decidere se siavi apologia dell'assassinio politico. Questa risposta del signor ministro parmi più ingegnosa che vera. Imperocchè egli sa benissimo che l'apologia dell'assassinio può essere fatta in modo velato, talchè non si possa a prima giunta ravvisare se non dalle persone colte che conoscono l'arte dello scrivere, ed il valore di alcune voci e locuzioni, che lo scrittore adopera a bello studio per adombrare il suo concetto e aprirsi l'adito alla difesa. Ora questa intelligenza, che non puossi certamente attribuire al corpo dei giurati in generale, non sarà da nessuno negata ad un accorto e colto magistrato. Per la qual cosa mi associo alla proposta del deputato Solaro della Margarita.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'aggiunta proposta dal deputato Solaro della Margarita, così espressa:

« È applicabile a questo reato l'articolo 55 del regio editto del 26 marzo 1848. »

(È rigettata.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'APERTURA D'UNA STRADA NAZIONALE DA CHIVASSO PER AOSTA ALLA SVIZZERA.

BONA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la costituzione dei consorzi fra le provincie interessate all'apertura e sistemazione della strada nazionale di Chivasso al confine svizzero per Ivrea ed Aosta, e del Piccolo San Bernardo nella parte scorrente in provincia d'Aosta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1016.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge: Pena per la cospirazione contro la vita dei sovrani e capi dei Governi stranieri; *minimum* della pena e legale definizione del reato d'apologia dell'assassinio politico; formazione della lista semestrale dei giudici del fatto pei reati di stampa.